

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1951

DCXXV.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CHIOSTERGI

INDI

DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDICE	PAG.	PAG.	
<b>Congedi</b> . . . . .	25332		
<b>Disegni di legge:</b>			
( <i>Approvazione da parte di Commissioni   in sede legislativa</i> ) . . . . .	25332		
( <i>Deferimento a Commissioni in sede le-   gislativa</i> ) . . . . .	25333		
( <i>Trasmissione dal Senato</i> ) . . . . .	25333		
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b>			
Aumento dei ruoli della magistratura, delle cancellerie e segreterie giudi- ziarie e degli uscieri. (1502) . . . . .	25340		
PRESIDENTE . . . . .	25340, 25351		
FUMAGALLI . . . . .	25340, 25362		
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la   giustizia</i> . . . . .	25342, 25347, 25349, 25350, 25358, 25362		
LEONE . . . . .	25344, 25362		
CAPALOZZA, <i>Relatore di minoranza</i> . . . . .	25346, 25353		
BRUNO . . . . .	25347, 25363		
ARTALE . . . . .	25348		
BELLAVISTA . . . . .	25349, 25353, 25362		
CASALINUOVO . . . . .	25350		
RESCIGNO . . . . .	25351		
BUCCIARELLI DUCCI . . . . .	25352		
GUI . . . . .	25353		
CARAMIA . . . . .	25353		
ARATA . . . . .	25355		
MARTINO GAETANO . . . . .	25355, 25359		
RUSSO PEREZ . . . . .	25356		
CONCETTI . . . . .	25356		
BETTIOL GIUSEPPE . . . . .	25357		
MANNIRONI . . . . .	25358		
MURDACA . . . . .	25362		
		<b>Proposta di legge (Seguito della discussione):</b>	
		ERMINI e MARCHESI: Aumento dei con- tributi statali a favore delle Univer- sità e degli istituti superiori e dei con- tributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tribu- tarie per gli studenti capaci e meri- tevoli; adeguamento delle tasse e so- pratasse universitarie. (1481) . . . . .	25363
		PRESIDENTE . . . . .	25363
		CESSI . . . . .	25363
		ERMINI, <i>Relatore</i> 25364, 25365, 25366, 25367	25367
		BERTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per   la pubblica istruzione</i> . . . . .	25368
		<b>Domande di autorizzazione a procedere   in giudizio (Esame):</b>	
		PRESIDENTE . . . . .	25338, 25339
		CAPALOZZA, <i>Relatore di minoranza</i> 25338, 25339	25339
		BUCCIARELLI-DUCCI, <i>Relatore per la   maggioranza</i> . . . . .	25339
		BELLAVISTA . . . . .	25339
		<b>Interrogazioni (Annunzio):</b>	
		PRESIDENTE . . . . .	25370, 25374
		FANFANI . . . . .	25374
		LACONI . . . . .	25374
		MARTINO, <i>Sottosegretario di Stato alla   Presidenza del Consiglio</i> . . . . .	25374
		<b>Interrogazioni (Svolgimento):</b>	
		PRESIDENTE . . . . .	25333, 25337
		BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'in-   terno</i> . . . . .	25334
		LOMBARDI CARLO . . . . .	25334
		SPALLICCI, <i>Alto Commissario aggiunto   per l'igiene e la sanità pubblica</i> 25335, 25337	25337
		GENNAI TONIETTI ERISIA . . . . .	25335
		CIMENTI . . . . .	25337
		LO GIUDICE . . . . .	25337

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1951

	PAG.
<b>Inversione dell'ordine del giorno:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	25337
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la giustizia</i> . . . . .	25338
<b>Sul processo verbale:</b>	
INGRAO . . . . .	25332
<b>Votazione segreta</b> . . . . .	25360

**La seduta comincia alle 15,30.**

SULLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

**Sul processo verbale.**

INGRAO. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo.

INGRAO. Per fatto personale. Debbo dare una risposta ad un riferimento alla mia persona, che il ministro Scelba ha fatto ieri nel corso di una polemica con l'onorevole Audisio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

INGRAO. Ieri, il ministro Scelba, rispondendo ad un'accusa dell'onorevole Audisio, il quale denunciava gli atteggiamenti fascisti di taluni dirigenti della polizia, ha dichiarato che questa accusa non meritava di essere presa in considerazione, perché fascisti ve ne sono dappertutto e fascista è anche il direttore dell'*Unità* di Roma.

GIMENTI. Ha detto ex fascista.

INGRAO. Se il ministro Scelba ha voluto alludere al fatto che io sono stato iscritto da giovane alle organizzazioni fasciste e che ho partecipato ai littoriali, ebbene, prenda nota egli di questi altri dati che potrà ricavare direttamente dal Ministero dell'interno.

Dimostrerò con i fatti che « l'ex fascista », cui ha fatto riferimento il ministro Scelba, ha lottato contro il fascismo ed è stato perseguitato dal fascismo. Credo che il ministro Scelba abbia gelosamente serbato al Ministero dell'interno gli archivi della polizia fascista e dell'O.V.R.A., e probabilmente li starà opportunamente allargando in questi giorni. Ebbene, vada egli a ricercare in questi archivi un bollettino delle ricerche del Ministero dell'interno, direzione generale della pubblica sicurezza, divisione polizia, sezione I, anno XXI, n. 011, che reca nella testata: « Bollettino delle ricerche — supplemento dei sovversivi », e, sotto il numero 0845, pubblica

la mia fotografia e questi dati: « Ingrao Pietro di Francesco Renato, nato il 30 marzo 1915 a Lenola, residente a Roma, dottore in legge. Esponente di una organizzazione comunista scoperta in Roma, da arrestare. Connotati: statura alta, corporatura grossa, bruno. Questore Roma, 23 aprile 1943 »; oppure richiama il ministro Scelba alla questura di Livorno il documento n. 0596 Gab. del 28 aprile 1943, dove il questore di Livorno, rivolgendosi a tutti gli uffici di polizia della città e provincia, squadre politiche, comando carabinieri, ecc., scrive: « Con richiamo a precedenti circolari e per ultimo a quella pari numero del 24 febbraio u. s. si trasmette copia della fotografia del comunista Ingrao Pietro di Francesco ricercato per l'arresto, e si comunicano di lui i connotati: statura alta, corporatura robusta, colorito bruno. Questore (Firma illeggibile) ».

Prego la Presidenza della Camera di mettere fra gli atti questi documenti, che dimostrano che sotto il regime fascista, e prima ancora del 25 luglio, io ero costretto a vivere nell'illegalità ed ero ricercato dalla polizia fascista, mentre il ministro Scelba e molti altri suoi amici avevano piena facoltà di svolgere la loro professione in Italia e di vivere tranquillamente. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Colasanto, Mattei, Petrucci e Salvatore.

(I congedi sono concessi).

**Approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di stamane delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla III Commissione (*Giustizia*):

« Ripristino dell'efficacia del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, riguardante i diritti spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie » (1704);

« Disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari » (1653) (*Con modificazioni*);

« Integrazione del ruolo amministrativo e del ruolo di ragioneria degli istituti di pre-

venzione e di pena » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (1663);

dalla IV Commissione (*Finanze e tesoro*):

« Modifiche al regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388, relativo alla disciplina della distribuzione al minor prezzo possibile di generi di prima necessità per i dipendenti e i pensionati statali » (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1360-B);

« Concessione di un contributo di lire 200 milioni a favore della Federazione « Pro infanzia mutilata » (1738);

dalla V Commissione (*Difesa*):

« Efficacia del decreto legislativo 3 dicembre 1947, n. 1749, che autorizza il Ministero della difesa a far assumere all'Arsenale dell'Esercito di Piacenza lavorazioni e forniture per conto di terzi » (1685);

dalla VI Commissione (*Istruzione*):

« Concessione di un contributo annuo di lire 10 milioni all'Istituto nazionale di Alta Matematica in Roma, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50 » (1627) (*Con modificazioni*);

dalla IX Commissione (*Agricoltura*):

« Autorizzazione di spesa per l'intensificazione della sperimentazione maicicola e per favorire la diffusione dei mais ibridi in Italia » (1638) (*Con modificazioni*).

#### **Deferimento di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta in precedenti sedute, ritengo che i seguenti disegni di legge possano essere deferiti all'esame e alla approvazione delle competenti Commissioni permanenti, in sede legislativa:

« Concessione di un contributo straordinario di lire due milioni a favore dell'Associazione nazionale reduci garibaldini, per il funzionamento della Casa di riposo per vecchi garibaldini in Gaeta » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (1763);

« Rimborso parziale, per l'anno 1949, della imposta di fabbricazione sulla benzina consumata per l'azionamento delle autovetture adibite al servizio pubblico da piazza » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1764).

Se non vi sono osservazioni, rimarrà così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

#### **Trasmissione dal Senato di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge, già approvato dalla IV Commissione permanente della Camera dei deputati e modificato da quella V Commissione permanente:

« Norme relative ai servizio del portafoglio dello Stato » (77-B).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione che già lo ha avuto in esame.

#### **Svolgimento di interrogazioni.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: interrogazioni.

Ricordo che la Camera ha approvato ieri una modificazione al regolamento in base alla quale le interrogazioni decadute per assenza degli interroganti si considerano presentate con richiesta di risposta scritta.

Come gli onorevoli colleghi sanno, le modificazioni al regolamento sono immediatamente applicabili.

Prego pertanto gli onorevoli membri del Governo di prendere nota delle interrogazioni decadute per assenza degli interroganti e di provvedere perchè ad esse sia data, nel minor tempo possibile, risposta scritta.

La prima interrogazione all'ordine del giorno è quella dell'onorevole Bianco, al ministro dell'interno, « circa il provvedimento di sospensione dalla carica adottato dal prefetto di Potenza nei confronti del sindaco di Rapolla, e per sapere se e come ne approva la sostanza e la procedura o se non ravvisa invece l'opportunità di ordinare la immediata revoca a riparazione dell'arbitrio commesso ».

L'onorevole Bianco non è presente. All'interrogazione sarà data risposta scritta.

Segue l'interrogazione degli onorevoli Fazio Longo Rosa e Amadei Leonetto, al ministro dell'interno, « per conoscere a quali direttive si è ispirato il questore di Campobasso, il quale ha vietato numerose riunioni, che erano state indette nei maggiori comuni della provincia per i giorni dal 29 ottobre al 3 novembre 1950, con la motivazione che nelle assemblee prevedibilmente si sarebbe discusso di politica estera, di guerra e di pace, problemi che non vanno trattati dai cittadini, perchè di esclusiva competenza del Governo ».

Gli interroganti non sono presenti. All'interrogazione sarà data risposta scritta.

Segue l'interrogazione degli onorevoli Cavallotti e Lombardi Carlo, al ministro dell'in-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1951

terno, « per sapere se è a sua conoscenza che in provincia di Pavia l'autorità di pubblica sicurezza intima agli oratori, deputati compresi, prima di iniziare i comizi, di non parlare di determinati argomenti, quali la politica estera, le lotte del lavoro, ecc.. Gli interroganti, di fronte a questo inaudito arbitrio antidemocratico, chiedono quali provvedimenti siano stati presi o s'intendano prendere nei confronti delle autorità responsabili, onde sia garantita la libertà di parola ai partiti dell'opposizione ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e l'articolo 19 del regolamento relativo fanno obbligo di notificare, per i comizi in luogo pubblico, anche l'oggetto della riunione, e ciò è fatto non per mettere degli ostacoli alle manifestazioni, ma unicamente per mettere le autorità di pubblica sicurezza in grado di vagliare l'opportunità di consentire o meno la riunione, agli effetti del mantenimento dell'ordine pubblico, e predisporre, quindi, eventualmente, quanto occorre per garantire il regolare svolgimento del comizio.

L'intervento cui si fa cenno rientra nei compiti istituzionali della polizia, e cioè in quella sfera di discrezionalità che caratterizza la prevenzione, ed è giustificato dalla necessità di prevenire incidenti ed evitare perturbamenti dell'ordine pubblico.

LOMBARDI CARLO. Chiedo di replicare io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDI CARLO. Non posso dichiararmi soddisfatto, perché mi pare che l'onorevole sottosegretario non abbia risposto all'oggetto della interrogazione. In essa noi dicevamo che in provincia di Pavia i marescialli, i brigadieri e i carabinieri, prima che un oratore prenda la parola in un comizio pubblico per dibattere problemi di politica estera o altri, intimano di non parlare, per esempio, dei fatti della Corea, degli scioperi, o altro, vale a dire che sono i sottufficiali dei carabinieri, per ordine della questura o di altri, che pretendono di stabilire il tema che l'oratore deve trattare.

Questo trattamento è fatto sia ai deputati, come a tutti gli oratori, e questo vuol dire vincolare e limitare la libertà di parola e di pensiero dei deputati e di tutti i cittadini, libertà chiaramente sancita dalla Costituzione italiana.

Per questo abbiamo presentato la nostra interrogazione, e non possiamo assolutamente ritenerci soddisfatti delle dichiarazioni fatte dal sottosegretario di Stato per l'interno.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Soltanto un chiarimento. Non è che s'impone di non parlare di un certo argomento: si vuol solo sapere l'oggetto che si intende trattare. (*Interruzioni all'estrema sinistra*). Si domanda l'oggetto del comizio, come la norma prescrive (*Proteste all'estrema sinistra*).

CALASSO. Non accade solo a Pavia, ma ovunque.

BETTIOL FRANCESCO. Questo è avvenuto anche a Belluno.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Tarozzi, Amendola Pietro e Lizzadri, al ministro dell'interno, « per conoscere i motivi in base a cui in molte province — in violazione delle norme costituzionali sulla libertà di associazione dei cittadini — viene disposta dalla pubblica sicurezza la sistematica chiusura dei circoli ricreativi assistenziali lavoratori (C.R.A.L.), la cui maggioranza dei soci è iscritta a partiti o organismi sindacali di sinistra ».

Su richiesta del Governo, lo svolgimento di questa interrogazione è rinviato ad altra seduta.

Poiché gli onorevoli interroganti non sono presenti, alle seguenti interrogazioni sarà data risposta scritta:

Mancini, al ministro dell'interno, « per sapere se non si ravvisi l'urgente necessità di accertare quale è stato, in occasione di una nota e recente vertenza sportiva, il comportamento del questore di Messina, a carico del quale, anche pubblicamente, sono state mosse precise, gravi ed allarmanti accuse »;

Spallone, al ministro dell'interno, « per conoscere se e quali provvedimenti ha preso nei confronti del prefetto di Pescara che, in spregio ai principi dell'autonomia dei comuni, alla dignità del sindaco, quale rappresentante popolare, ed ai diritti dei cittadini, il 17 novembre 1950 rivolgeva ai sindaci di tutta la provincia il seguente telegramma: « Diffidola partecipare convegno indetto camera lavoro Pescara domani teatro Pomponi questo capoluogo. Avvertesi che invito ai sindaci debbono essere rivolti esclusivamente da questa prefettura. Assicurare telegrafo ».

Segue l'interrogazione della onorevole Gennai Tonietti Erisia, all'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, « sulle ragioni

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1951

che hanno determinato la sospensione del servizio di vigilanza ostetrica istituito nel 1942 presso gli uffici sanitari provinciali. E per conoscere se intenda procedere ad una più razionale organizzazione del servizio di vigilanza, tutela e propaganda igienica nei riguardi della maternità e della prima infanzia in base a quanto prescritto dall'attuale legislazione sanitaria e in relazione alle aumentate necessità assistenziali ».

L'alto commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica ha facoltà di rispondere.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Nel 1942, quando la Direzione generale di sanità sostituiva l'Alto Commissariato di sanità, fu disposto che, a coadiuvare l'opera dei medici provinciali e a vigilare l'opera delle ostetriche, vi fosse un'ostetrica che, con vocabolo certamente non molto appropriato, fu chiamata « provinciale ». Le sue attribuzioni furono precisate con circolare n. 128 del 18 gennaio 1943, in conformità alle norme contenute nel decreto 11 ottobre 1940, sull'esercizio professionale delle ostetriche.

Successivamente, con circolare del 4 giugno 1943, fu disposto che le ostetriche provinciali mantenessero assidui contatti con le cliniche ostetriche-ginecologiche, con i reparti ostetrici della maternità ospedaliera, per prendere nota di tutti quei casi che, nella precedente assistenza domiciliare, avessero dato luogo a rilievi, e fu fatto obbligo di inviare all'Alto Commissariato — direzione generale della sanità — una relazione mensile sull'attività svolta, avevano il compito di redigere schedari sugli aborti e sui parti avvenuti. L'assegnazione delle ostetriche, scelte senza concorso, in via sperimentale, fu limitata a 50 uffici provinciali: titolari di condotte sono otto, provenienti dalle colonie sono due, non titolari sono 39; in tutto 49, come dicevamo.

Ora, nella valutazione della capacità dimostrata dalle ostetriche provinciali, i pareri dei medici provinciali, nella grande maggioranza, sono del seguente tenore: non sembra che la cultura generale e la preparazione professionale di queste ostetriche siano sufficienti; credono che i titoli di concorso non siano tali da conferire prestigio nei confronti delle colleghe ostetriche; insomma, i medici provinciali non vi trovano una adeguata e specifica preparazione.

D'altra parte, nella disamina della organizzazione dei servizi sanitari provinciali, la situazione di queste ostetriche non è stata determinata da una legge specifica. E poi, dal punto di vista amministrativo — questa

è la cosa più importante — non è stata prevista la relativa spesa sul bilancio dell'amministrazione.

Quest'ultima considerazione ha indotto l'Alto Commissariato a far presente alle ostetriche provinciali, soprattutto a quelle otto che sono titolari di condotta, che, ove lo vogliono, possono riprendere servizio nelle rispettive condotte e che le altre possono adire ai concorsi.

Si può obiettare che qualcuna di queste ostetriche può aver superato i limiti di età. A tal uopo, l'Alto Commissariato sta studiando un progetto *ad hoc*, che faccia considerare, per le ostetriche provinciali rimaste ancora inservizio, il periodo di servizio prestato valevole quale periodo di condotta, al fine di dare a costoro la possibilità di partecipare ai concorsi.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'interrogazione, l'Alto Commissariato è in grado di assicurare la onorevole interrogante che non è alieno dallo studiare, sempre d'accordo con l'Opera nazionale maternità ed infanzia, un servizio di tutela, di vigilanza, di propaganda igienica nei riguardi della maternità e della prima infanzia, su un piano di specifiche competenze, affidandone l'attuazione ad elementi idonei, qualificati per preparazione e attitudini specifiche.

PRESIDENTE. La onorevole Gennai Tonietti Erisia ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta.

GENNAI TONIETTI ERISIA. La risposta dell'alto commissario aggiunto non è pienamente soddisfacente, forse per l'ampiezza stessa dell'interrogazione, che affronta il vasto e importante problema della tutela e della propaganda igienica in un settore tanto delicato, quale è quello della maternità e della prima infanzia.

L'invito rivolto alle ostetriche provinciali, in data 18 settembre ultimo scorso a lasciare l'incarico per altre sistemazioni, al di fuori degli uffici sanitari provinciali, deve essere interpretato — e ne siamo autorizzati anche dalle parole or ora pronunciate dall'Alto Commissario aggiunto — come una reale sospensione del servizio di vigilanza ostetrica istituito otto anni fa.

Non ci risulta, infatti, che un servizio ispettivo dello stesso tipo e con gli stessi scopi sia stato predisposto, mentre la necessità della vigilanza e della propaganda ostetrica non è affatto diminuita, anzi, è aumentata: l'aumento dei prematuri e degli immaturi, sulla percentuale, delle nascite, in questi ultimi tempi, è, fra gli altri, un'indice di questa

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1951

necessità che non consentirebbe dilazionare la emanazione di un provvedimento sostitutivo di quello abrogato.

La circolare del 1943, cui faceva ora cenno l'alto commissario, dava una definizione meno burocratica (del compito ispettivo ostetrico) di quella testé data dall'alto commissario; attribuiva infatti chiaramente il controllo sull'attività delle ostetriche condotte e delle libere esercenti alla ostetrica provinciale, per l'asepsi e l'antisepsi dell'assistenza ostetrica, per il perfetto uso dei guanti e della busta ostetrica, per la lotta all'empirismo, per la sorveglianza sul neonato e sui mezzi dell'allattamento.

Dava inoltre l'incarico di mantenere i contatti con le cliniche ostetrico-ginecologiche e con gli ospedali muniti di reparto di maternità, onde prender nota di quei casi di ricovero che denotassero irregolarità o manchevolezza dell'assistenza ostetrica precedentemente prestata alle ricoverate, ai fini dei debiti accertamenti sul funzionamento del servizio. Questo non può essere sottovalutato, né accantonato, rimandandosene l'esecuzione a tempi migliori.

Altro compito attribuito all'ostetrica provinciale fu l'organizzazione e il coordinamento, per i corsi di aggiornamento, tra il medico provinciale e il direttore della Maternità.

Il problema non è nuovo, poiché nel 1946 il professor Alfieri, l'illustre clinico della « Mangiagalli » di Milano, in una lettera all'Alto Commissariato, affermava che l'istituzione di una ispettrice ostetrica è stato « un gran passo fatto verso una migliore organizzazione del servizio ostetrico ». Anche allora il professor Alfieri affermava che il problema delle ostetriche provinciali non è un problema di sistemazione di un determinato numero di funzionarie fedeli, ma è un problema di controllo e di ordine. Scriveva testualmente l'illustre clinico: « Si tratta di difendere un principio e un'organizzazione che rispondono a una reale esigenza del servizio sanitario e che rappresentano un vantaggio e una garanzia per l'assistenza ostetrica in Italia. Se vi sono deficienze e difetti nel servizio e nelle persone, si controllino [e si eliminino]! Se vi sono incomprensioni e indisciplina, si correggano e si puniscano. Se invece vi sono difficoltà di ordine economico, si superino: lo Stato non spenderà mai così bene come perfezionando, nel quadro della sanità pubblica, l'assistenza ostetrica, che vuol dire protezione di milioni di madri italiane ». Sembrano, queste parole, scritte per replicare alla risposta or ora data alla mia interrogazione.

Certo più attuali sono state le segnalazioni che da varie province d'Italia ci risultano essere arrivate all'Alto Commissariato, in questi ultimi tempi, da parte di medici provinciali e di prefetti. Si è prospettata certamente la necessità di intensificare la vigilanza ed il controllo sull'assistenza materna, testimoniando l'efficacia della funzione ostetrica ispettiva ed invocandone, invano, il mantenimento. Sarebbe interessante conoscere, non tanto il parere dei medici provinciali sul valore e sulla competenza delle singole ostetriche incaricate, quanto il loro parere in merito alla istituzione della funzione ispettiva ostetrica negli uffici sanitari provinciali.

Del resto, è viva l'eco della recente inaugurazione del Centro regionale per la propaganda igienico-sanitaria tra il popolo, avvenuta domenica scorsa a Milano con molti buoni auspici e con l'augurio della estensione al campo nazionale di questa iniziativa milanese. Alla inaugurazione del Centro è intervenuto anche un alto funzionario dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità. Ne deduco che, se valorosi sanitari si lanciano su questa strada, non è ragionevole che lo Stato receda dalle posizioni in passato acquisite senza averne predisposte di più efficaci ed opportune.

Riguardo le ostetriche che esercitavano, prima dell'incarico, la professione in condotta, bisogna tener presente che costoro, rientrando, perdono sei anni agli effetti della pensione e della carriera, poiché la cassa di previdenza riconosce loro soltanto due anni di aspettativa, mentre esse sono in aspettativa da otto anni.

Ci resterebbe inoltre da conoscere quale parere ha espresso, sul noto provvedimento, il Consiglio superiore per l'igiene e la sanità pubblica e quali provvedimenti ha proposto di adottare.

Non esito a definire la deliberazione presa una immeritata mortificazione alla professione stessa dell'ostetrica, che tra le professioni ausiliarie sanitarie è certo la più delicata.

È necessario e doveroso anche pubblicamente dimostrare apprezzamento e stima per queste preziose compagne, custodi del travaglio materno dell'attesa e testimoni della grande gioia che emana dall'attimo in cui un uomo « viene in questo mondo »; apprezzamento e stima che le aiutino e incoraggino ad essere sempre più e meglio all'altezza della loro missione di collaboratrici della maternità.

Invoco, dunque, per i motivi esposti, che si ritorni sulla decisione presa, e, come si è fatto per l'assistenza sanitaria, si studi l'istituzione di una più perfetta funzione ispettiva ostetrica in sede provinciale con lo stesso rap-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1951

porto gerarchico, nei riguardi del medico provinciale, dell'assistente sanitaria addetta all'ufficio. Del resto, non ci risulta che il Ministero del tesoro abbia negato possibilità di finanziamento per un provvedimento sanitario di tanta importanza, che potrebbe essere compreso in qualche capitolo del bilancio dell'Alto Commissariato stesso senza nuocere ad altre iniziative sanitarie e assistenziali.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Desidero assicurare la onorevole interrogante che da parte nostra non vi è alcuna intenzione di mettere sul lastrico le ispettrici provinciali, e che appunto pensavamo a un progetto di legge per poterle far concorrere alle condotte, considerandosi i loro anni di servizio come anni di condotta. Così, le metteremmo in condizione di essere in una posizione stabile, poiché, così come sono, non avendo un organico, esse non hanno neanche diritto a pensione.

A ogni modo, se la spesa non è prevista in bilancio, non possiamo crearla.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Walter, al ministro del tesoro, «per sapere se non ritenga opportuno accelerare, anche a norma delle disposizioni vigenti in materia, la definizione delle pensioni dirette di guerra di prima categoria, disponendo: a) che le pratiche stesse siano tenute costantemente in evidenza mediante particolare contrassegno sulla relativa cartella; b) che le pratiche suddette, una volta definite, siano trasmesse dal servizio al comitato e da questo all'ufficio pagamenti con elenchi speciali».

L'onorevole Walter non è presente. All'interrogazione sarà data risposta scritta.

CIMENTI. Vorrei domandarle, signor Presidente, se il regolamento consente di far propria una interrogazione di altro deputato.

PRESIDENTE. No, non lo consente.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Lo Giudice, all'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, «per sapere se sia a conoscenza che in provincia di Enna è in corso una pratica, presso quella prefettura, per sopprimere una delle due farmacie assegnate al comune di Calascibetta, che conta circa 8000 abitanti: nonché per conoscere quali provvedimenti intende adottare per impedire un provvedimento, che potrebbe costituire uno sfacciato favoritismo e grave danno per la salute pubblica di detto comune».

L'onorevole alto commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica ha facoltà di rispondere.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. È stato interessato il prefetto di Enna, che ha fatto conoscere essere stata la seconda farmacia di Calascibetta (vacante dal 1938) messa a concorso con decreto 1° giugno 1950; il titolare dell'altra farmacia ha presentato domanda, in corso di istruttoria, per la soppressione della seconda sede.

Tenuto però conto che questa ultima è prevista dalla pianta organica delle farmacie e che è stata messa a concorso nei modi di legge, sono state impartite istruzioni al prefetto perché il concorso stesso abbia sollecitato espletamento, sì che possa farsi luogo, entro il più breve tempo possibile, all'apertura della seconda farmacia, in conformità anche dei voti espressi dagli abitanti del comune.

PRESIDENTE. L'onorevole Lo Giudice ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

LO GIUDICE. Ringrazio l'onorevole Spallucci per la risposta data e mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Pietrosanti, al ministro di grazia e giustizia, «per conoscere quali siano le cause che si frappongono ancora al ripristino in Cori della pretura autonoma, in luogo dell'attuale sezione distaccata di Latina, tenuto conto che la predetta sede di pretura venne soppressa ingiustificatamente dal fascismo nel 1924, e che attualmente, nonostante la buona volontà dei magistrati, il funzionamento della sede distaccata, dato il notevole numero degli affari giudiziari e di volontaria giurisdizione, risulta laborioso, lento, impacciato ed anche dispendioso per l'erario, nonché per il foro e le parti, che sono insodisfatte e malcontente. Il ripristino, inoltre, sarebbe atto politico che riparerebbe una grave ingiustizia perpetrata dal fascismo a quelle popolazioni».

L'onorevole Pietrosanti non è presente. All'interrogazione sarà data risposta scritta.

È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

#### Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di esaminare prima le domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1951

Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Chiederei, onorevole Presidente, una ulteriore inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare, subito dopo l'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio, al seguito della discussione del disegno di legge sull'aumento dei ruoli della magistratura, dato che restano soltanto da esaminare alcuni emendamenti aggiuntivi.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

#### Esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

La prima è contro il deputato Cortese, per il reato di cui agli articoli 595, capoverso 2°, e 61, n. 10, del codice penale (*diffamazione a mezzo della stampa*) (Doc. II, n. 20).

La Commissione propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare su questa proposta, la pongo in votazione.

(È approvata).

La seconda è contro Mancuso Filippo, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale, in relazione all'articolo 57 dello stesso codice (*vilipendio alle istituzioni costituzionali*) (Doc. II, n. 108).

La Commissione propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare su questa proposta, la pongo in votazione.

(È approvata).

La terza è contro Greco Francesco, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (*vilipendio alle istituzioni costituzionali*) (Doc. II, n. 136).

La Commissione propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare su questa proposta, la pongo in votazione.

(È approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Coli, per la contravvenzione di cui all'articolo 108 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 (*inosservanza delle norme sulla circolazione stradale*) (Doc. II, n. 163).

La Commissione ha presentato due relazioni: una di maggioranza, che conclude con la proposta che l'autorizzazione sia concessa, e una di minoranza, che conclude con la proposta che l'autorizzazione sia negata.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Insisto nelle conclusioni della minoranza, che, del resto, hanno dei precedenti notevoli nella nostra storia parlamentare. Si tratta del collega Coli, al quale si è addebitato, se non erro, di non avere ottemperato alla segnalazione di un vigile. Il fatto sarebbe avvenuto a Forlì. L'onorevole Coli, deputato delle Marche, nega di essere passato in quel giorno e in quel luogo con la sua macchina, ed è per questo che egli ha fatto opposizione (ciò risulta dagli atti processuali). Ora, è evidente che, se l'onorevole Coli fosse transitato per Forlì nel giorno precisato dalla denuncia e avesse commesso l'infrazione, egli si sarebbe guardato bene, penso, dal fare una simile opposizione per sottrarsi al pagamento delle mille lire, portate, credo, dal decreto penale di condanna. Sicché abbiamo proposto alla Sottocommissione ed ora riproponiamo alla Camera questo problema: se valga la pena di sottrarre un deputato all'esercizio delle sue funzioni, sia pure per un giorno, per comparire dinnanzi al magistrato a Forlì per un'inezia di questo genere. Ecco la questione di principio che io sottopongo all'attenzione dell'Assemblea. Ho esaminato gli atti parlamentari anche remoti e nella tradizione della Camera ho trovato precisamente questa massima: che, allorché sussista una ragione di opportunità politica di non sottrarre un deputato alle sue funzioni per un fatto di lievissima rilevanza, l'autorizzazione a procedere deve essere negata. V'è il precedente Cagnoni del 1916, v'è il precedente Negri pure del 1916, v'è il precedente Lanfranconi del 1921; e le mie ricerche non sono state complete, perché, se lo fossero state, avrei trovato certo degli altri precedenti.

Io insisto, dunque, perché vengano accolte le conclusioni della minoranza.

BUCCIARELLI DUCCHI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1951

BUCCIARELLI DUCCI, *Relatore per la maggioranza*. A nome della maggioranza della Commissione debbo mantenere le conclusioni della relazione scritta. Noi chiediamo alla Camera di concedere l'autorizzazione a procedere proprio per ragioni di principio, giacché a noi sembra che sull'autorizzazione a procedere non debba influire la considerazione della gravità del fatto, ma che noi dobbiamo accertare se la denuncia contenga o meno una qualsiasi forma di persecuzione politica.

Ora, che nella specie debba esulare ogni sospetto che il deputato Coli sia stato denunciato per un pretesto di natura politica, mi sembra evidente: debbo quindi insistere sulle conclusioni cui è pervenuta la maggioranza della Commissione.

BELLAVISTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLAVISTA. Io sono d'accordo sulla questione di principio posta dall'onorevole relatore per la maggioranza: quale che sia l'importanza del reato, l'autorizzazione deve essere concessa, quando non vi sia ombra di persecuzione politica.

Ma mi permetto di fare rilevare alla Camera la irritualità della procedura seguita dall'autorità giudiziaria. L'onorevole Coli è stato infatti condannato per decreto penale all'ammenda, il che evidentemente non doveva e non poteva essere fatto, giacché sarebbe occorsa la preliminare autorizzazione a procedere. Trattasi pertanto di un decreto penale emesso fuori dei casi contemplati dalla legge. Il pretore è incorso in un abuso di potere, e gli atti debbono essere rinviati al pubblico ministero affinché promuova la revocatoria del decreto, riproponendo poi la domanda di autorizzazione a procedere, la quale, ora come ora, allo stato degli atti, non può essere concessa, per una questione di principio che investe l'essenza stessa di questo istituto, per cui l'autorizzazione deve precedere e non seguire la condanna, anche se questa è pronunziata con decreto penale anziché con sentenza. (*Approvazioni*).

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. A parte i motivi di carattere procedurale esposti dall'onorevole Bellavista, la minoranza della Commissione insiste a che sia negata l'autorizzazione per i motivi di principio di cui mi sono fatto portavoce. Osservo poi che, se fosse accolta la tesi dell'onorevole Bellavista, si avrebbe questa situazione: l'autoriz-

zazione a procedere sarebbe negata solo allo stato degli atti; ed allora il pubblico ministero dovrebbe esperire la revocatoria penale del decreto e chiedere poi una nuova autorizzazione alla Camera: ci troveremmo al punto di prima, tra non molto tempo. La mia, invece, è una tesi più radicale, perché sostiene la reiezione in modo definitivo.

PRESIDENTE. Le conclusioni della maggioranza della Commissione rappresentano la proposta-base, rispetto alla quale quella della minoranza della Commissione stessa è emendativa e ha quindi la precedenza nella votazione.

Senonché le proposte su cui la Camera deve votare sono diventate tre, avendo l'onorevole Bellavista sostenuto che, allo stato degli atti, la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro l'onorevole Coli non può essere accolta dalla Camera per un motivo di rito, vale a dire perché presentata dopo che è stata emessa la condanna penale, anziché prima. L'onorevole Bellavista pertanto, se ho bene inteso, propone il rinvio degli atti al pubblico ministero affinché proceda alla revocatoria dell'irrituale decreto penale di condanna.

BELLAVISTA. Esatto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Anche la proposta Bellavista è emendativa rispetto a quella della maggioranza della Commissione e ha su di essa la precedenza nella votazione. La prima proposta da porre ai voti rimane però quella della minoranza della Commissione, che, prevedendo una soluzione radicale e definitiva per motivi di merito, più si allontana dalla proposta-base.

Pongo pertanto in votazione le conclusioni della minoranza della Commissione.

(*Non sono approvate*).

Pongo in votazione la proposta Bellavista.

(*È approvata*).

Pertanto, gli atti saranno rinviati al pubblico ministero.

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Bottai, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (*vilipendio alle forze armate dello Stato*). (Doc. II, n. 174).

La Commissione propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare su questa proposta, la pongo in votazione.

(*È approvata*).

L'ultima domanda di autorizzazione a procedere è contro il deputato Manzini, per il

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1951

reato di cui all'articolo 595 del codice penale (*diffamazione a mezzo della stampa*). Doc. II, n. 190).

La Commissione propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare su questa proposta, la pongo in votazione.

(È approvata).

**Seguito della discussione del disegno di legge:  
Aumento dei ruoli della magistratura, delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli uscieri (1502).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Aumento dei ruoli della magistratura, delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli uscieri.

Ricordo che nell'ultima seduta furono illustrati gli articoli aggiuntivi Palazzolo, Caserta e Rocchetti, e che la Commissione chiese il rinvio della discussione.

L'articolo aggiuntivo Palazzolo è il seguente:

« I primi posti di uditore giudiziario saranno conferiti a tutti i candidati risultati idonei e non inclusi nella graduatoria del concorso bandito con decreto 15 aprile 1949 del Ministro di grazia e giustizia ».

L'articolo aggiuntivo Caserta è il seguente:

« I primi posti di uditore giudiziario saranno conferiti ai candidati risultati idonei con voti 97 e 96 non inclusi nella graduatoria del concorso bandito con decreto 15 aprile 1949 del Ministro di grazia e giustizia ».

L'articolo aggiuntivo Rocchetti, che reca anche le firme degli onorevoli Quintieri, Guerrieri Filippo, Ferrario, Mussini, Perrone Capano, Murdaca, Tomba, Notarianni, Artale, De Martino Alberto e Gaccuri, è il seguente:

« Nella prima attuazione della presente legge, il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad assegnare ai concorrenti idonei del concorso per uditore giudiziario, bandito con decreto ministeriale 15 aprile 1949, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si rendono disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima ».

La Commissione ha dichiarazioni da fare?

FUMAGALLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli emendamenti proposti pongono una questione assai grave in quanto essi ledono l'articolo 106 della Costituzione,

in virtù del quale le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. Ovvio è la ragione di tal norma. Il magistrato è investito di un potere altissimo e delicatissimo, quello di giudicare i suoi simili. Nei giudizi penali e civili stanno in sua mano le sorti dei cittadini. Con la sua sentenza dispone della loro libertà, della loro onorabilità, dei loro averi. Entra a statuire in quell'ambito di rapporti, di cui ciascuno è gelosissimo, che concerne l'ordinamento della famiglia. Giudica le controversie, fra cittadini, enti privati e pubblici, comuni, Stato: tutti uguali di fronte alla legge e tutti ugualmente soggetti al suo magistero. Veramente è la sua una funzione cui sono impari le umane capacità, ed a rigor di termini si può dire che non esiste uomo sulla terra il quale possa presumere di possedere doti e preparazione adeguate. Ma, poiché per le esigenze dell'umano consorzio è pur necessario che ad un uomo sia affidato questo ministero, nulla deve rimanere inteso che a questo potere egli non giunga se non attraverso una rigorosa selezione, in guisa da offrire le garanzie più ampie possibili di quella superiorità morale ed intellettuale che gli conferiscano capacità e prestigio nell'esercizio di tale altissimo potere.

Lo strumento tipico di questa selezione è fornito dal concorso. Ecco perché in passato si è sempre osservato il principio che il magistrato non potesse venire nominato se non attraverso un concorso rigoroso, principio che è stato poi consacrato nella nostra Costituzione.

Non mi perdo a dimostrare (sarebbe infatti veramente superfluo) che, poiché la Costituzione prescrive che le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso, e poiché il concorso è un procedimento il cui iter sfocia nella nomina ad un numero limitato e prestabilito di posti (ciò che appunto differenzia tipicamente il concorso da un semplice esame di idoneità), ne deriva logica e ferrea la conclusione che per la Costituzione nostra, per essere nominati magistrati, occorre un titolo insostituibile: quello di aver vinto il concorso.

Ora, coi proposti emendamenti, si vorrebbe deviare, si vorrebbe sostituire a quello che è il titolo inderogabile (la vittoria nel concorso) un semplice titolo di idoneità, che è cosa ben diversa.

È solo il concorso che, indetto per un numero cristallizzato di posti, opera una rigorosa selezione che sarà tanto più severa quanto maggiore è il numero dei concorrenti e minore il numero dei posti messi a concorso.

Se mille sono i concorrenti e dieci i posti, il criterio selettivo risponde ad una percentuale di uno su cento; ma se cinquecento sono i concorrenti e cinquanta i posti, avremo un prescelto su dieci.

La ragione che si è creduto di invocare per poter derogare al disposto della Costituzione deriva dalla considerazione contenuta nella relazione del presidente della commissione esaminatrice, secondo cui vi erano, oltre i 200 vincitori del concorso, altri elementi dichiarati idonei che si erano dimostrati ben preparati. Ma questa, onorevoli colleghi, non è ragione per infirmare una questione di principio, e violare una rigida norma costituzionale. Io ricordo, fin dalla mia giovinezza, per educazione ricevuta, la riverenza che mi incuteva il magistrato, nella considerazione che egli, per ciò solo che era magistrato, aveva dovuto superare una ben ardua prova, e cioè il concorso in magistratura. È evidente che venendo meno a questo rigore si apporterebbe in certo modo un declassamento al prestigio della intera categoria dei magistrati, perché non sarebbe agevole distinguere il magistrato che è entrato per la via maestra della vittoria nel concorso da chi vi è entrato con un semplice titolo di idoneità. Mentre, non illudiamoci, onorevoli colleghi: fra l'uno e l'altro titolo il divario è enorme. Anche se l'ultimo classificato dei vincitori ed il primo classificato degli idonei si possono trovare, per così dire, a stretto contatto di gomiti, come sempre avviene in una graduatoria ai limiti di sutura, bisogna riconoscere che le due categorie, quella dei vincitori e quella degli idonei, si trovano sopra un piano di valori ben diversi, perché i primi soltanto sono stati i selezionati per quel limitato numero di posti messi a concorso, mentre i secondi sono stati compresi in una scelta incomparabilmente più larga ed elastica, che solo li differenzia dagli insufficienti. Nel formare l'elenco dei vincitori la commissione esaminatrice ha un limite insormontabile, in quanto non può che proclamare vincitori tanti quanti sono i posti messi a concorso e non uno di più (in questo sta appunto la efficacia selezionatrice del concorso), mentre, quando si tratta di formare il novero degli idonei, non ha alcun limite prefisso, e può quindi largheggiare, così come suol largheggiare, trattandosi di rilasciare un titolo di idoneità che non schiude l'adito a verun posto, ma vale solo come raccomandazione per un successivo concorso, come stimolo per una ulteriore preparazione, come incoraggiamento contro l'avvilimento conseguente alla

mancata vittoria. (*Interruzione del deputato Bellavista*).

Siamo dunque sopra un piede ben diverso da una selezione rigorosamente limitata, in quanto il giudice del concorso può conferire un titolo di idoneità ad un concorrente senza privarne un altro, e scendere molti gradini nella scala del merito, ed accordarlo anche ad un mediocre, perché anche la cosiddetta *aurca mediocritas* non esclude la idoneità: abbiamo visto che anche negli altri dicasteri dell'amministrazione dello Stato, compreso quello della pubblica istruzione, si è sempre resistito contro tutti i tentativi di estendere, a concorso espletato, l'assegnazione dei posti ai candidati che non avevano riportato la vittoria nel concorso ma un semplice titolo di idoneità.

Vi è la legge 30 dicembre 1923 che ammette l'estensione fino al limite del 10 per cento, per cui ad esempio, dopo l'espletamento di un concorso per 200 posti, potranno al massimo essere assegnati 220 posti. Ma ciò in forza di una legge generale prestabilita, e ben nota a coloro che partecipano al concorso. Ma ad una assegnazione oltre questo limite di legge non si è mai arrivati. E se una rigida intransigenza venne conservata in tutti gli altri rami dell'amministrazione dello Stato, tanto più essa deve essere osservata per l'ordine dei magistrati per i quali la Costituzione ha sancito il principio fondamentale ed inderogabile della nomina per concorso.

Questo principio, votato in quest'aula tre anni or sono, non deve essere oggi stracciato!

Ciò io affermo proprio per difendere, non solo la Costituzione, ma lo stesso decoro e prestigio della magistratura. Ma oltre a questa fondamentale ragione, altra soccorre a sostegno della tesi da me propugnata, e già la accennai nelle brevi parole che dissi durante l'ultima seduta. Noi abbiamo tutta una popolazione studiosa la quale, dopo il conseguimento della laurea, segue questi concorsi di Stato. E naturalmente ognuno di questi candidati, allorché viene bandito un concorso, addiviene ad una autovalutazione delle proprie forze, e può formare questa determinazione: « Il presente concorso è indetto per tanti posti, vi sono tanti concorrenti, io misuro la mia capacità, dubito del risultato. E allora prudentemente decido di astenermi: per prepararmi con migliori probabilità ad un concorso successivo ».

Ora, se si dovessero accogliere i proposti emendamenti, che cosa avverrebbe? Che lo Stato, il quale aveva col bando, costituente

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1951

la legge del concorso, preso impegno di non procedere a nomine oltre quei determinati posti, a concorso espletato verrebbe meno all'impegno e, per favorire gli idonei che non avevano vinto il concorso, andrebbe a ferire le legittime aspettative di coloro che, più prudenti e più coscenziosi nella valutazione delle loro forze, si ripromettevano di competere con loro nel concorso successivo.

In questo modo è tutto un sistema che viene scompaginato: un sistema per selezioni successive, cui da tempo si sono educati e si adeguano i nostri giovani studiosi, i quali seguono attentamente ogni concorso e osservano i criteri che sono stati adottati. Il rigore usato per uno serve di monito, di sprone per i successivi. È attraverso questa selezione che lo Stato ha costantemente operato. Perché dobbiamo abbandonare questo nostro sistema, quanto mai provvido, che tanto più deve essere osservato trattandosi di nominare dei magistrati?

Si dice che vi è un'urgenza sentita, che i ruoli della magistratura hanno bisogno di essere rapidamente riempiti. Onorevoli colleghi, io vi ricordo il monito pronunciato recentemente da un alto magistrato, il quale disse: «Noi siamo in pochi e sentiamo giorno per giorno tutto il disagio e la pena che deriva a noi da questa carenza di magistrati; ma, piuttosto che avere degli elementi non selezionati, preferiamo rimanere quelli che siamo».

E voglio aggiungere di più. Non si creda che i ruoli della magistratura si possano riempire rapidamente da un giorno all'altro. Anche questa immissione deve avvenire con una certa gradualità. Ci vuole un certo tempo per formare i nuovi uditori che vengono aggregati ad un tribunale. Lasciamo pure che entrino oggi in misura ridotta, e che quelli che non hanno vinto il concorso intanto si preparino. Il tempo così impiegato non sarà perduto per la nostra magistratura. Entreranno nella carriera un po' più tardi ma meglio formati. E sarà tanto di guadagnato.

Non dobbiamo deflettere da questi rigidi criteri. Mi rendo conto delle ragioni sentimentali che inducono i miei contraddittori a scivolare su altra pericolosa via. So che duole, spesso, resistere. Anch'io sono padre di famiglia, e so quali sacrifici costi oggi formare ad un giovane la sua carriera. Ma su questo terreno assolutamente non dobbiamo cedere. Sarebbe un delitto contro lo Stato, e significherebbe infrangere la nostra Costituzione, significherebbe favorire gli elementi più audaci a danno dei più prudenti e coscenziosi. E significherebbe aprire una larga porta dove

invece lo Stato aveva preso l'impegno di aprire un ristretto spiraglio, distogliere i concorrenti da una metodica coscenziosa preparazione, frustrata dal disordinato procedere dello Stato.

Per questi motivi, invito la Camera a non accettare gli emendamenti aggiuntivi proposti. (*Applausi*).

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Credo sia difficile poter esprimere in modo più persuasivo ed esauriente di quanto ha fatto l'onorevole Fumagalli le ragioni che si oppongono all'accettazione degli emendamenti Palazzolo e Capalozza. Sia l'onorevole Palazzolo che l'onorevole Capalozza propongono di assegnare altri 129 posti al concorso già espletato per uditori giudiziari. Per tal modo i primi posti del nuovo organico degli uditori giudiziari saranno conferiti a tutti i candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto 15 aprile 1949.

Ho poco da aggiungere a quanto ha detto l'onorevole Fumagalli. Ricordo però che, con precedenti deliberazioni, relativamente agli altri emendamenti che erano stati presentati per assegnare una certa quota di nuovi posti di ruolo ai consiglieri di appello e di Corte di cassazione, la Camera adottò e seguì il principio di non assegnare alcun nuovo posto di ruolo a concorsi già espletati.

Mi pare che, per ragioni di consequenzialità e di coerenza, anche in questo caso, relativamente agli uditori giudiziari, si debba seguire il medesimo principio. Il concorso per uditori giudiziari è espletato, è esaurito; quindi, non si possono assegnare ad esso, in base al principio stabilito, nuovi posti.

Vi è d'altra parte una ragione di carattere pregiudiziale che a questo punto si oppone, in particolare, all'accoglimento degli emendamenti Capalozza e Palazzolo. L'onorevole Fumagalli ha ricordato la disposizione dell'articolo 106 della Costituzione, secondo la quale l'ingresso in magistratura avviene attraverso concorso; i magistrati sono nominati in seguito a concorso. Ora, noi abbiamo già avuto occasione di discutere lungamente di questo articolo 106 della Costituzione, quando, una volta approvata da questa Camera, ed anche dall'altra, la proposta di legge presentata, relativamente agli incaricati di funzioni giudiziarie, dall'onorevole Rescigno, quella proposta ci fu restituita con messaggio presidenziale, fondato appunto sulla preoccupazione che, attraverso la proposta di legge Rescigno, approvata dalle

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1951

due Camere, si venisse, in qualche modo, a violare il principio, tassativo ed inderogabile, sancito dall'articolo 106 della Costituzione.

RESCIGNO. Il Parlamento disse che non lo si violava.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Parlamento ritenne che, in quel caso, non si violasse l'articolo 106. Si trattava, in verità, di un caso particolare, per il quale io stesso ho riconosciuto che potevano essere fondati dei dubbi, in quanto si trattava di incaricati di funzioni giudiziarie che erano stati ammessi nella magistratura in seguito ad un decreto legislativo precedente la Costituzione, e che avevano, quindi, dei legittimi interessi, se non dei diritti quesiti, ad essere immessi definitivamente in carriera con un concorso speciale successivo alla nomina senza concorso. Il concorso speciale, previsto dal decreto legislativo del 1946 per gli incaricati di funzioni giudiziarie, fu inteso dal Parlamento con una certa larghezza, in quanto venne configurato come esame di idoneità. Si poteva discutere se ciò fosse conforme o no alla Costituzione. Comunque, ricordo che la Camera fu concorde in questo: in ogni caso, cosciente della importanza e delle ragioni dell'articolo 106 della Costituzione, essa ripromise a se stessa che non avrebbe mai ammesso alcuna ulteriore, per quanto discutibile, deroga al principio dell'articolo 106 della Costituzione.

Ora, io devo osservare e fare considerare alla Camera che, se la Camera stessa volesse adottare gli emendamenti proposti — aventi lo stesso contenuto, ed espressi in gran parte negli stessi termini — sia dall'onorevole Palazzolo che dall'onorevole Capalozza, si verrebbe inesorabilmente a ledere, questa volta in modo indiscutibile, l'articolo 106 della Costituzione. Infatti, assegnando, sul precedente concorso per uditori giudiziari, nuovi posti di ruolo a coloro che non hanno vinto il concorso ma sono stati dichiarati semplicemente idonei, in tal caso, mentre la Costituzione prevede il requisito del concorso, secondo l'Assemblea, viceversa, il requisito del concorso non sarebbe più necessario; ed ad esso si potrebbe tranquillamente sostituire un esame di idoneità. Il che non è costituzionalmente ammissibile.

Per queste ragioni fondamentali, per questa ragione soprattutto (di carattere pregiudiziale) di incostituzionalità, credo non si possa assolutamente approvare gli emendamenti Capalozza e Palazzolo.

Voglio sorvolare su tutte le altre ragioni di merito, ricordate dall'onorevole Fumagalli,

ugualmente contrarie all'accoglimento degli emendamenti proposti. Su di una devo tuttavia insistere: molti giovani, per scrupolosità, per senso di responsabilità, non si sono presentati ad un determinato concorso: essi si troverebbero domani svantaggiati rispetto a quelli che più disinvolatamente si sono già presentati al concorso ed hanno ottenuto l'idoneità, idoneità che, come è noto, viene concessa con una certa facilità; ora, è possibile che noi ci preoccupiamo tanto di coloro, così presenti in questa discussione, che, senza vincere il concorso cui hanno partecipato, hanno conseguito l'idoneità, e ci dimentichiamo degli assenti, cioè di coloro che comunque attendono i prossimi concorsi?

Carenza di magistrati, urgenza di nuovi magistrati. Ma a questa urgenza non si rimedia sconvolgendo il sistema dei concorsi e il rispetto degli interessi di coloro che attendono i nuovi concorsi, ma accelerando il ritmo dei concorsi medesimi e il loro svolgimento. E questo appunto è il proposito del guardasigilli.

Circa l'emendamento Rocchetti ed altri debbo osservare che il Ministero di giustizia, ed il ministro di giustizia, non gradiscono poteri discrezionali in questa materia. È opportuno che in questa materia decida direttamente la Camera, e non conceda poteri discrezionali al ministro, perché il ministro, evidentemente, si troverebbe in una situazione molto difficile. D'altra parte si tratta di questioni di principio sulle quali è opportuno decida direttamente la Camera.

Vengo ora all'emendamento Caserta.

Secondo l'onorevole Caserta, i primi posti di uditore giudiziario saranno conferiti ai candidati risultati idonei con voti 97 e 96, non inclusi nella graduatoria dei vincitori del concorso bandito con decreto 15 aprile 1949 del ministro di grazia e giustizia.

Questo emendamento rappresenta qualche cosa di mezzo fra le tesi estreme: quella di promuovere per legge tutti i 129 idonei, e quello di non promuovere alcuno. Si propone di promuoverne una certa quota. Si rispetta in questo modo la Costituzione? Sono perplesso. Dubito. Comunque, anche se la Costituzione fosse salva, io non posso non ricordare e non far riflettere la Camera che adottando un emendamento di questo genere, si adotterebbe un certo criterio che ha per lo meno qualche cosa di arbitrario: perché nominare senz'altro coloro che hanno riportato 97 e 96, e non anche quelli che hanno riportato 95? E perché non nominare quelli che hanno riportato 94? Siamo sulla

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1951

strada dell'arbitrio, mentre si viola sempre, anche se non la lettera della Costituzione, la sostanza e lo spirito del principio informatore della Costituzione: quello rigoroso per cui alla magistratura si accede attraverso concorso, ed in quanto si sia riusciti vincitori del concorso, secondo il bando che, come ricordava testé l'onorevole Fumagalli, è la legge inesorabile del concorso.

Tuttavia, per scrupolo di coscienza, io non posso non ricordare all'Assemblea che taluni giovani che si sono presentati al precedente concorso per uditore giudiziario, sono risultati idonei ed hanno raggiunto la votazione di 97, votazione che è stata sufficiente perché altri concorrenti di quel concorso siano stati nominati. In altri termini, molti dei concorrenti a quel concorso che hanno raggiunto il voto di 97 sono stati nominati; altri giovani, che hanno raggiunto la medesima votazione, non sono stati nominati. Coloro che sono stati nominati, essendo compresi nel numero dei posti messi a concorso, evidentemente sono stati nominati non per una ragione di merito speciale, non per aver dimostrato una maggiore capacità nel concorso, ma solo per ragioni di anzianità, o per il fatto di avere dei titoli di preferenza, titoli militari o di altro genere. Accanto ad essi sono altri giovani che hanno pure riportato il voto di 97 — e sono precisamente 14 — e non sono riusciti vincitori, appunto perché il numero dei posti messi a concorso era limitato.

Ora, io riconosco che in questo caso vi sono ragioni di equità che spingono a far sì che per questi giovani (che hanno raggiunto, come quelli che sono riusciti vincitori nel concorso, il punto di 97, e che risultano inferiori non per ragioni di merito ma anzi per ragioni estranee al merito), per questi giovani si faccia veramente una deroga al principio generale; una deroga dettata esclusivamente da ragioni di pura e semplice equità. Per questi casi, e soltanto per questi casi specialissimi che ho prospettato, il Governo si rimette alla Camera.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

LEONE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE. Circa il problema complessivo racchiuso negli emendamenti Capalozza e Palazzolo, mi sono da tempo reso conto che le osservazioni del Governo hanno una certa consistenza. Non vorrei dare all'onorevole Tosato la gioia di dire che sono consistenti del tutto.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Non è un piacere per me escludere della gente da un beneficio.

LEONE. È piacere scientifico, onorevole sottosegretario; una soddisfazione di carattere scientifico, perché, quando ella enuncia un principio di incostituzionalità, ella, che è un eminente maestro di diritto costituzionale, impegna anche la sua dignità e il suo prestigio di studioso, che ogni giorno noi apprezziamo: non è già ch'ella abbia il piacere di escludere delle persone. Conosciamo il suo animo così fine per cui pensiamo che ella con dolore si sia opposto agli emendamenti Capalozza e Palazzolo.

Ora, ritengo invece, onorevoli colleghi, che noi possiamo fermarci all'emendamento Caserta, cui avevo dato inizialmente anche la mia firma.

L'onorevole Tosato si è fermato, per quanto attiene a questo emendamento, a metà strada ed ha detto una ragione che è indubbiamente apprezzabile. Egli ha osservato: immettiamo solo gli idonei che hanno conseguito il voto di 97, perché alcuni idonei con lo stesso voto sono entrati in graduatoria soltanto per ragioni estrinseche: ragioni di età o altre preferenze che non hanno alcun riguardo alla preparazione culturale del candidato.

Desidereremmo che la Camera facesse un passo avanti. Ecco perché dichiaro di votare l'emendamento Caserta e di astenermi dalla votazione sugli emendamenti Palazzolo e Capalozza. Riteniamo si possa fare un passo avanti per questa ulteriore acquisizione, cioè fare entrare in graduatoria anche coloro che hanno conseguito il voto di 96.

L'onorevole sottosegretario pone una obiezione rispettabile contro la quale ritengo si possa osservare quanto avrò l'onore di dire fra poco.

L'obiezione del Governo è la seguente: se prendiamo in considerazione le altre votazioni, potremo rischiare di commettere un arbitrio. Perché il 96 e non il 95 o il 94? Se l'obiezione si ponesse così, parrebbe indubbiamente fondata, non senza però osservare che il potere legislativo deve compiere anche atti non d'arbitrio ma di discrezionalità. Ogni giorno noi dobbiamo prescegliere fra tante situazioni prospettate al nostro esame quelle che riteniamo più degne di considerazione. Ed è discrezionalità legislativa quella che noi ogni giorno compiamo ed in ciò si attua la nostra più alta responsabilità. Sarebbe comodo se trovassimo nella vita, quando ci accingiamo a disciplinare legislativamente dei rapporti,

degli schemi fissi nei quali immetterli. Noi potremmo trasformarci in macchine, e non incomodare tante rispettabili persone per compiere la funzione legislativa.

Vi dicevo: a parte questo, che è un atto di responsabilità doverosa, quello cioè di dover scegliere fra le varie situazioni, vi è una risposta decisiva, ed è questa. Quando il collega Caserta, io ed altri, in Commissione aderimmo a questa proposta, limitandoci a chiedere l'immissione in carriera dei candidati che avevano riportato 97 e 96, noi ci adeguavamo ai risultati degli altri concorsi, perché la nostra esperienza e l'esame comparativo di altri concorsi ci hanno insegnato che di regola nei concorsi di uditore giudiziario, con 97 e 96, di regola — ripeto — si entra. Questa non è una impressione nostra, perché è contenuta anche nella relazione del presidente della commissione di concorso per uditori giudiziari, nella quale si afferma — e di ciò dobbiamo essere soddisfatti come italiani, ed io e lei, onorevole Tosato, come professori universitari — che con gioia si è constatato come nell'ultimo concorso si sia presentata un'aliquota più notevole che nei concorsi precedenti di giovani ben preparati, per cui con dolore la commissione è stata costretta a operare una selezione anche nei confronti di persone che erano ritenute meritevoli di entrare in carriera. Questo dato risulta — ripeto — dalla relazione del presidente della commissione di concorso, che è un presidente di Cassazione. Questa affermazione ed il confronto comparativo con gli altri concorsi (nei quali si è entrati in carriera con 97 e 96) ci hanno indotti a operare questa selezione, appunto sul tessuto di quella discrezionalità che io prima enunciavo. Pertanto riteniamo che, per adeguare questo concorso a quelli precedenti su una specie di minimo comune denominatore di ammissione in carriera, si possa fissare questo minimo comune denominatore nel voto di 96.

**BUCCIARELLI DUCCI.** Si viola la Costituzione!

**LEONE.** No, onorevole Bucciarelli Ducci. Ho già detto che avevo i miei dubbi sul fatto che l'emendamento Capalozza violasse la Costituzione; ma l'emendamento Caserta certamente non la viola. Ella sa che per legge generale il ministro può assumere il 10 per cento; noi con questa norma allarghiamo quel potere del ministro elevando la cifra ad una più alta percentuale. Il principio del concorso non è quindi ferito. Non ponete perciò, colleghi di altri settori, il drastico, egoistico principio: tutti o nessuno. Non mi piace che lo poniate qui. È un atteggiamento egoistico

— lo dico con tutta franchezza — preso da alcuni interessati e che non rispecchia nobiltà di intenzione.

Osservo che il problema posto per tutti potrebbe essere inquadrato nella incostituzionalità affacciata dall'onorevole Tosato, sia pure con discutibili ragioni: su un piano cioè di discussione, non già di certezza scientifica.

Quando si tratta di scegliere questi elementi fra coloro che sono stati dichiarati idonei in un concorso, cioè dichiarati capaci di assolvere le funzioni, ma che non hanno potuto entrare in graduatoria per mancanza di posti, il principio del concorso non è certamente violato, onorevole Bucciarelli Ducci.

Ricordo che in merito al problema della magistratura il Parlamento italiano rischia — mi sia consentita l'espressione — di cadere nel ridicolo. Ci siamo in tante occasioni (durante la discussione di tanti bilanci e di tante interpellanze) stracciate le vesti perché il problema giudiziario in Italia non è risolto e i magistrati sono pochi e pagati male...

**BUCCIARELLI DUCCI.** Che c'entra?

**LEONE.** Non si scandalizzi, altrimenti mi costringe a dirle: perché per rendersi conto di questi problemi non va ad amministrare giustizia, facendo guadagnare così alla magistratura un insigne magistrato, sia pure con la perdita per questa Assemblea di un eminente parlamentare?

**DONATINI.** E perché ella non va a far lezione all'università?

**LEONE.** Io faccio lezione a Napoli puntualmente. Il mio dovere di professore lo compio sempre, come l'ho compiuto stamattina, onorevole Donatini.

Quindi, i colleghi non debbono ribellarsi al tentativo di risolvere il problema giudiziario; soprattutto non debbono ribellarvisi alcuni colleghi magistrati che, sia pure per assolvere una funzione più alta, non esercitano la funzione giudiziaria. Lasciate a noi, umili avvocati di pretura (non dico di Cassazione), il compito di conoscere le esigenze della magistratura.

Ricordo che a Napoli è ancora in atto una agitazione degli avvocati. A Napoli da quattro giorni non si tiene udienza civile perché i magistrati sono pochi ed il primo presidente — proprio in relazione a queste esigenze — è stato costretto a preparare un calendario di udienze così drastico e così poco conferente alle esigenze del foro e della magistratura che ha indotto gli avvocati ad un'agitazione.

L'altro ieri si è detto: non utilizziamo subito i nuovi posti di consigliere di appello;

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1951

aumentiamoli a futura memoria, cioè fra due o tre anni. (*Interruzione del sottosegretario Tosato*). I decreti di utilizzazione del concorso e dello scrutinio del 1950, onorevole Tosato, sono stati perfezionati il 30 dicembre. Le conosciamo, purtroppo, le cose della magistratura.

Ora, oggi dimenticate che vi è bisogno di molti pretori, che vi sono sedi vacanti di pretura in cui non si amministra giustizia, e dimenticate che vi sono dei giovani bravissimi, che escono dal duro clima della guerra, che hanno saputo ugualmente ben studiare, hanno conseguito il punteggio di 96 in un concorso, che è indubbiamente il più difficile concorso che si faccia in Italia, e che degnamente potrebbero coprire alcuni posti vuoti. Invece, voi volete dire a costoro: preparatevi per un altro concorso, perché non riteniamo che le esigenze della magistratura siano così urgenti e imponenti da richiedere questa frattura della tradizione. Non è una frattura della tradizione, onorevole Fumagalli. Incominciamo, piuttosto, a risolvere il problema giudiziario, e non facciamo solo delle enunciazioni vaghe.

E rivolgo un invito all'onorevole sottosegretario perché nell'altro ramo del Parlamento faccia sentire questa voce, che vale anche per il problema economico della magistratura. Da alcuni mesi è stato presentato al Senato un disegno di legge, che, sia pure per ragioni apprezzabili, non è stato ancora varato. Si stralci l'articolo che riguarda l'aumento degli stipendi (*Interruzione del sottosegretario Tosato*), e si discuta poi il disegno di legge, altrimenti noi, negando l'immissione in magistratura a 10-15 giovani che potranno coprire un ugual numero di preture scoperte da molti anni, e ritardando l'attuazione del doveroso trattamento economico dei magistrati, rischieremo di cadere — come ho detto poco fa — nel ridicolo: promettere senza mantenere.

Dichiaro che voterò pertanto a favore dell'emendamento Caserta. (*Applausi*).

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Aderisco in linea di massima alle considerazioni espresse dall'onorevole Leone; vorrei però aggiungere qualche altro breve rilievo per spiegare come, a mio avviso — e in contrasto col collega Leone — le argomentazioni addotte dall'onorevole sottosegretario — se pure serie ed importanti — e ancor meno quelle che sono state portate dall'onorevole Fumagalli, a nome

della maggioranza della Commissione, non possano essere ritenute consistenti. Non sono consistenti, se non altro perché l'onorevole Fumagalli ha detto, con un eloquio piuttosto vibrante, che si deve sbarrare il passo a quell'*aurea mediocritas* che, secondo lui, sarebbe favorita dall'approvazione dell'emendamento Palazzolo e mio, mentre la verità è ben altra: è inversa, non soltanto diversa. Lo ha spiegato l'onorevole Leone e l'ho spiegato io nella mia relazione scritta. Forse l'onorevole Fumagalli non ha voluto leggere, non dico la relazione di minoranza, ma neppure quella del presidente della commissione degli esami di concorso per uditore giudiziario, relazione che precisa in modo categorico come coloro, tra i giovani che si sono presentati al concorso, i quali sono stati dichiarati idonei, erano assai preparati, tanto da meritare di avere ingresso nella magistratura.

Non si tratta per nulla di far largo all'*aurea mediocritas* cui accennava l'onorevole Fumagalli! Bisogna, invece, con l'onorevole Leone, rallegrarsi che una bella aliquota di giovani preparati abbia battuto alle porte della magistratura, abbia chiesto di entrare nell'amministrazione della giustizia.

L'onorevole sottosegretario, d'altro canto, ha voluto opporre una ragione di incostituzionalità. Io, in verità, non vedo come possa parlarsi di incostituzionalità di un emendamento di questo genere, come possa ritenersi che violi la Costituzione l'assegnazione di posti a candidati dichiarati idonei, quando, attraverso la discussione molto seria ed approfondita della legge Rescigno — e in sede persino di rinvio, per il messaggio del Presidente della Repubblica, della legge medesima — si è ritenuto dal Parlamento che non fosse incostituzionale l'ingresso in magistratura neanche di coloro che non erano stati investiti di funzioni giudiziarie con un concorso per esami: si è ritenuto, cioè, che la Costituzione fosse soddisfatta, allorché il concorso non fosse un concorso per esami.

Orbene, qui c'è senza dubbio qualcosa di più che non nella situazione considerata dalla legge Rescigno: qui c'è stato un concorso per esami. Si tratta soltanto di aumentare il numero dei posti a disposizione del concorso medesimo.

L'onorevole sottosegretario ha aggiunto che è stato già affermato il principio che non siano assegnati nuovi posti a concorsi esauriti. Ma a me sembra che egli sia caduto in un equivoco, perché è vero esattamente il contrario: non tanto e non solo secondo gli intendimenti della Commissione, che voleva

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1951

assegnare al concorso già esaurito nel 1949 posti disponibili nel 1950 per quanto riguarda i consiglieri di corte d'appello ed anche i consiglieri di cassazione, quanto anche per quel che abbiamo l'altro giorno votato, emendando l'articolo 2: infatti, noi abbiamo assegnato dei posti di consigliere di corte d'appello e di consigliere di cassazione al concorso del 1950 quali vacanze previste per il 1951. Ora, non dobbiamo dimenticare che il concorso del 1950 è un concorso già esaurito.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Non è così. È stato accolto il suo emendamento, onorevole Capalozza: cioè bandito nel 1950 per il 1951.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Se sono bene informato, il concorso è già stato effettuato. E proprio ella ci ha detto, onorevole sottosegretario, che fra poco saranno firmati i decreti di nomina!

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. No: in corso di giudizio, ho detto, non già espletato.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. In sostanza, è la stessa cosa!

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. No, non c'è la graduatoria ancora.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Ma i magistrati d'appello e di cassazione hanno già preso parte al concorso per un numero determinato di posti. Talché i posti, per la accolta dizione dell'articolo 2, vengono aumentati quando gli esami sono stati già dati. Questo è il punto. Mi sembra che sia sullo stesso piano quanto noi sosteniamo, con l'emendamento Palazzolo e mio, a proposito degli uditori.

D'altra parte, io non posso aderire (per non riprendere la parola poi, mi riferisco anche agli altri emendamenti) al punto di vista dell'onorevole Rocchetti. Le stesse mie considerazioni sono state fatte dal sottosegretario: molto onestamente egli ha detto che non desidera affatto che si dia al Ministero siffatto potere discrezionale.

In via del tutto subordinata, e nell'ipotesi che l'emendamento Palazzolo e mio non venga accolto — poiché non siamo massimalisti e non diciamo: « o tutti o nessuno » — voteremo l'emendamento Leone-Caserta.

Ricordo, del resto, che l'onorevole sottosegretario già in sede di III Commissione in funzione legislativa, il 15 novembre 1950, aderì, sia pure parzialmente, al punto di vista Leone-Caserta, ritenendo che si possa far entrare nella magistratura i giovani che abbiano raggiunto almeno 97 punti, che abbiano, cioè, avuto lo stesso punteggio di alcuni

di coloro che con tale votazione hanno vinto il concorso.

Per concludere, dichiaro che il gruppo comunista sosterrà, preliminarmente, l'emendamento Palazzolo e mio.

BRUNO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO. Il problema è tale che merita indubbiamente attenzione: io sono convinto che tutti i colleghi che hanno parlato pro e contro, hanno parlato in perfetta buona fede, come si parla di un problema tecnico. Ebbene, anche noi di questa parte vediamo in questa legge solo il lato tecnico, tanto che ad un certo punto ci siamo trovati ad essere — e me ne darà atto l'onorevole sottosegretario — « ministeriali »; il che significa che noi guardiamo le cose con la massima buona fede.

Ecco perché voteremo a favore dell'emendamento Capalozza. Si è addotta contro questo emendamento una tesi di incostituzionalità; nessuno però l'ha enunciata ampiamente: né il sottosegretario né il collega Fumagalli; l'unico che l'abbia trattata è stato l'onorevole Cifaldi, il quale in sostanza ha detto: l'articolo 106 stabilisce che i posti di magistrato si diano per concorso, il che significa che non si possono assegnare se non i posti del bando. In questo modo, adunque, l'onorevole Cifaldi dà un'interpretazione molto restrittiva dell'articolo 106. Non credo sia nell'intenzione dell'onorevole sottosegretario di approvare questa tesi.

Onorevoli colleghi, l'articolo 106 vuole proteggere la collettività contro abusi dell'esecutivo, non vuole cioè che il potere esecutivo possa scegliere i magistrati *ad libitum suum* e *ad personam*; ma ciò non significa che quando il concorso si sia svolto, non si possa usare della discrezionalità di allargare, nell'ordine dei graduati, il numero dei posti, come diceva poco fa il professor Leone.

Se si accettasse invece l'interpretazione rigorista dell'onorevole Cifaldi, evidentemente anche la legge del 1923 sarebbe incostituzionale, giacché essa conferisce al ministro la facoltà di allargare *a posteriori* il concorso con la nomina di un 10 per cento in più del numero prestabilito. Ora, l'onorevole Leone vi ha detto poco fa che in fondo l'emendamento riguarda un allargamento della facoltà concessa dalla legge del 1923, sia pure in forma imperativa, poiché il ministro ha dichiarato in Commissione e qui che non vuole per sé delle facoltà, che non vuole la discrezionalità, ma vuole che il Parlamento usi la ordinaria forma imperativa.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1951

E allora io credo, signori, che noi dobbiamo lasciare da parte la Costituzione, che noi dobbiamo lasciare da parte tutte queste considerazioni generali e considerare solo la legge di cui ci stiamo occupando. In fondo — e questo ce lo dice il Governo — che cosa vogliamo colmare con questa legge se non i vuoti dell'apparato giudiziario?

Il mio gruppo, che pure ha fatto richiamare il disegno di legge all'esame dell'Assemblea, voterà a favore di esso, sebbene il problema posto nella relazione ministeriale e in quella di maggioranza venga ancora una volta risolto « a singhiozzo », come suol dirsi. Il Governo ci pone davanti ad un problema gravissimo: alla carenza di funzionalità della giustizia. E ciò avviene perché abbiamo ancora lo stesso numero di posti nell'organico dei magistrati che si aveva nel 1861. Dice il ministro che i nostri bisogni sono, indubbiamente, almeno duplicati. Quindi, dovremmo avere un numero di magistrati doppio di quello attuale.

Il Governo dice ancora: io non posso affrontare e risolvere integralmente e subito questo problema; non si amministra come si dovrebbe amministrare la giustizia in Italia, ma io non ho i mezzi finanziari per ricoprire tutti i posti che occorrerebbero, e perciò ne ricopro solo una certa quantità, fissata in questa legge.

Ebbene, onorevole sottosegretario, se questo è il problema che pone questa legge, voi non lo risolverete certo né oggi né l'anno venturo.

Ella non ci ha detto (e la prego di smentirmi se dico cosa errata) che ha messo a concorso altri 250 posti per l'anno 1951. Onorevole Fumagalli, si sa che più di un concorso all'anno non si può fare. Del resto, se si bandissero due concorsi in un anno, dal primo uscirebbe la *élite* dei concorrenti, ma dal secondo, al quale parteciperebbero le stesse persone, non si avrebbero i migliori di cui parla l'onorevole Fumagalli. Sarebbe desiderabile da tutti noi, che siamo a contatto quotidiano con la giustizia, di avere una *élite* di magistrati, ma, nell'attuale situazione, è possibile questo? Nell'attuale situazione, posto che i vincitori siano i migliori e che gli esaminatori siano infallibili e sappiano dare un punteggio in maniera tale che non vi siano ingiustizie, se voi volete coprire i posti previsti dall'organico, che cosa farete? Col sistema attuale voi potrete coprire i posti di questa legge soltanto fra quattro anni, poiché potete mettere a concorso soltanto 250 posti all'anno; e i posti sono 1000.

Dunque, avremo bisogno di almeno quattro anni per riempire i vuoti. Noi facciamo una questione di principio e non di persone. Noi ci troviamo davanti ad una situazione straordinaria che è descritta dalla stessa relazione del ministro. In questa relazione si dice che la giustizia non può più funzionare, che non funziona, che vi sono molte preture vacanti, ed è quindi urgente che questa legge diventi operante e non sia una norma programmatica come quelle, numerose, della nostra Costituzione che tali rimangono da molti anni.

Il Governo e il Parlamento hanno tutto l'interesse a che la giustizia venga amministrata con rapidità; i cittadini hanno il diritto di pretendere che le loro controversie civili siano risolte entro ragionevoli limiti di tempo e che non debbano aspettare anni per ottenere una sentenza penale in attesa della quale essi debbono rimanere a lungo in carcere per essere magari poi scarcerati per assoluzione piena.

Se noi vogliamo veramente risolvere questo problema, onorevole Fumagalli, dobbiamo coprire subito il maggior numero di posti, chiamando in servizio questi giovani che hanno dimostrato di avere capacità sufficienti per svolgere la funzione di magistrati e aumentare immediatamente il numero dei posti messi in palio per il prossimo concorso. E non ci si dica che la selezione ne soffrirà, perché se, per esempio, il ministro l'anno scorso avesse bandito un concorso per 400 posti (in base alle reali necessità della giustizia), già molti giovani avrebbero preso servizio.

Vediamo, dunque di rendere operante finalmente l'amministrazione della giustizia, coprendo nel corso di due anni gli attuali organici.

In vista delle necessità che io mi sono permesso di esporre, il mio gruppo voterà a favore degli emendamenti in esame, come voterà a favore del disegno di legge che, anche se è inadeguato alle esigenze del momento, costituisce pur sempre un passo innanzi.

ARTALE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARTALE. Onorevoli colleghi, dichiaro che voterò a favore dell'emendamento Rocchetti, non condividendo i timori che il relatore ha avanzato in ordine a una violazione della Costituzione. In fondo l'emendamento Rocchetti non è che la ripetizione dell'articolo 127 dell'ordinamento giudiziario: noi non intendiamo fare altro che estendere, come bene ha detto l'onorevole Leone, la facoltà che il ministro ha già di nominare

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1951

in aumento ai posti messi a concorso il 10 per cento fra gli idonei. Se i colleghi riflettessero per un momento ai gravi problemi che sovrastano oggi al funzionamento della magistratura, particolarmente per carenza di personale, non esiterebbero ad immettere nella carriera questi 149 giovani dichiarati idonei con punteggio elevatissimo.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Non è vero che sia elevatissimo!

ARTALE. Comunque, il presidente della commissione esaminatrice ha potuto dichiarare che tutti i candidati che hanno conseguito l'idoneità danno affidamento di essere all'altezza del loro compito per l'ottima preparazione giuridica dimostrata. Quindi, votando l'emendamento, noi assolveremo a due esigenze: quella di avere dei magistrati selezionati e quella di andare incontro alle urgenti necessità della magistratura di avere nel più breve tempo un maggior numero di funzionari per espletare le incombenze che ora non può espletare. Mi pare poi che tacciare questi emendamenti di violazione costituzionale sia evidentemente errato, perché in definitiva questa facoltà data al ministro esiste già, anche se in limiti ristretti, nell'ordinamento giudiziario, che non si può certamente dire contrario alla norma costituzionale.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Entro certi limiti, che non trasformano il concorso in giudizio di idoneità.

ARTALE. Noi non verremmo a fare altro pertanto che estendere questi limiti una sola volta, per la circostanza del tutto eccezionale che ci troviamo di fronte ad una legge che aumenta gli organici della magistratura. Ecco perché dovrebbe sorgere grave perplessità nei colleghi a respingere l'emendamento che risponde ad esigenze urgenti ed obiettive del funzionamento giudiziario.

Per questi motivi voterò a favore dell'emendamento Rocchetti.

BELLAVISTA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLAVISTA. Voterò successivamente a favore di tutti gli emendamenti sin qui esaminati, perché, a mio avviso, propongono norme di equità. E qui bisogna sgombrare il campo da un equivoco. Si continua a ripetere che l'equità non è compito nostro, ma compito del giudice. Credo che questo sia un profondo, abissale errore. L'equità, non la *aequitas cerebrina*, ma la giustizia di certe situazioni particolari storiche, è soprattutto e innanzi tutto compito del legislatore, il quale sarebbe cieco e stolto se non si rendesse conto di questo

e se, in tempi eccezionali, non prendesse in considerazione la eccezionalità stessa dei tempi con la misura che confermerebbe la natura epifenomenica del diritto che ci hanno insegnato e che andiamo formando.

L'onorevole Fumagalli ha ragione, ma è troppo astratto. Questa sua difesa oltranzista della Costituzione è apprezzabile, ma non c'è assolutamente violazione del principio costituzionale quando il canestro dal quale dovrebbero attingersi questi nominandi è pur sempre il canestro del concorso, che è innanzi tutto un giudizio di idoneità.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Non soltanto di idoneità.

BELLAVISTA. È prima di tutto un giudizio graduato di idoneità. Se il concorso non fosse questo, il consiglio superiore non perderebbe tempo ad annullare tanti concorsi universitari.

Ma vengo adesso ad un rilievo, sul quale mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole sottosegretario. Voi dovete convenire su questo: che dalla liberazione in poi (ella, onorevole sottosegretario, è stato un valoroso docente universitario) la classe studentesca italiana, con nostro orgoglio, è in progressivo riattamento, va rinfanciandosi. Mi ricordo ancora quanto diceva il compianto ministro Grassi sui risultati tremendi dei primi concorsi di uditore giudiziario, nei quali non si riusciva a coprire i posti messi a concorso, tanto abissale era l'ignoranza dei concorrenti! Ma c'è stato un progresso costante e continuo.

Sarebbe stolto negare che, tuttavia, i laureati di questo periodo risentono ancora di quel grande flagello che ogni guerra rappresenta anche per la scuola: collezionisti di 18 per circolare: tutti quelli della Spagna, tutti quelli dell'Albania; 18, obbligatorio per circolare!

Ma usciamo dal pelago. Ora, coloro che sono entrati a testa alta per la porta del concorso, nel numero dei posti messi a concorso, con 97,2, quale superiorità possono vantare su coloro che hanno preso il 97,1, quando, magari, il 97,2 è dovuto all'influenza della meschina lettera di raccomandazione che ha fatto spostare questo centesimo di punto? Siamo pratici e guardiamo la realtà in faccia. (*Commenti al centro*).

Io non farò, onorevole sottosegretario, il ragionamento degli eleatici che volevano concludere che il Pelide Achille e la lumaca avessero la stessa velocità per via di quella diavoleria dei punti; ma certe situazioni di margine fanno veramente sorridere sullo scandalo inopportuno che si è voluto sollevare.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1951

Non v'è da temere incostituzionalità di sorta, in quanto, comunque, gli idonei provengono tutti dal concorso.

Peraltro, è elementare principio di equità non costringere almeno i migliori degli idonei dei concorsi passati a ritentare il concorso nel futuro, quando vi saranno altri più giovani concorrenti, maggiormente agguerriti, perché hanno compiuto i loro studi in un'epoca più lontana dal flagello della guerra. Quindi questa è una soluzione equitativa. Tutte le volte che il legislatore adotta delle soluzioni di equità cresce nella stima e nella benevolenza del paese. (*Approvazioni*).

CASALINUOVO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASALINUOVO. Dichiaro anch'io che voterò a favore dell'emendamento Palazzolo e via via in favore degli altri emendamenti.

L'onorevole Leone, parlando poc'anzi, lamentava che da tre o quattro giorni è in corso a Napoli un'agitazione da parte degli avvocati per la sospensione delle udienze civili, determinata appunto dalla scarsità del numero dei magistrati in servizio.

Io dichiaro di appartenere ad una circoscrizione nella quale un'agitazione del genere non è più concepibile, perché, se a Napoli soltanto da pochi giorni sono sospese le udienze civili, nella mia Calabria le udienze civili sono sospese direi da tempo immemorabile, appunto per la impossibilità di provvedere alla esplicazione del servizio civile in mancanza di un adeguato numero di magistrati. Talché quei requisiti di urgenza straordinaria che l'onorevole Leone indicava per la circoscrizione di Napoli ingigantiscono in relazione ad altre circoscrizioni della Repubblica.

Comprendo bene che, onorevole sottosegretario, se per venire incontro a questi inconvenienti, a queste ragioni di estrema urgenza, conclamata da tutte le parti e da tutti i settori, fosse davvero necessario violare nella sostanza la nostra Carta costituzionale, forse le nostre voci sarebbero più flebili; ma noi riteniamo, e lo diciamo in coscienza, sottoponendo alla vostra valutazione le nostre pacate osservazioni, noi riteniamo — per le ragioni che hanno esposto così brillantemente i colleghi che mi hanno preceduto, particolarmente l'onorevole Bellavista — che la Costituzione non possa restare violata arrivando all'accoglimento degli emendamenti che oggi si propongono.

In sostanza, l'articolo 106 della nostra Costituzione impone che alla magistratura si acceda attraverso concorso. L'onorevole Bel-

lavista ha chiarito sotto taluni aspetti la portata di questa statuizione della nostra legge fondamentale. Io mi permetto di insistere su quel concetto. E dico che, allorché la Costituzione impone l'assunzione per concorso, intende escludere la possibilità di accedere alla magistratura per altre vie, come per esempio la chiamata diretta, la chiamata per meriti particolari, sia pure scientifici. È necessario, in altri termini, secondo l'articolo 106 della Costituzione, che, per accedere alla magistratura, si partecipi a un concorso e si riporti, nel concorso, il favorevole giudizio di idoneità, condizione prima e indispensabile per accedere alla magistratura.

Nel caso in esame, accogliendo l'emendamento Palazzolo, ovvero accogliendo gradatamente gli altri emendamenti, non vedo come possa restare violato il principio dell'articolo 106 della Costituzione. Io ritengo invece che il principio possa restare ribadito, sottolineato, rimarcato dagli emendamenti in parola.

Ci troviamo, invero, di fronte ad una necessità di carattere eccezionale, ci troviamo di fronte ad un avvenimento straordinario, che difficilmente si potrà ripetere negli anni futuri: a quello cioè dell'ampliamento delle tabelle organiche della magistratura. E qui incide appunto quel senso di equità legislativa che si deve accompagnare all'opera di interpretazione e di esplicazione della nostra Costituzione. Tempo fa, appunto per venire incontro a questa necessità di ampliare gli organici della magistratura e di arrivare urgentemente alla realizzazione pratica dell'ampliamento, fu emanata qualche disposizione di legge quasi simile, o forse più grave, indubbiamente di maggior portata di quella sulla quale oggi si discute.

Ho qui un decreto del ministro di grazia e giustizia del 5 gennaio 1949 il quale, in relazione a un precedente concorso, decretava appunto che il numero dei posti messi a concorso con decreto ministeriale del 26 gennaio 1948 era aumentato da 150 a 250. Questa esigenza è universalmente sentita. Si tratta di andare incontro alla realizzazione della esigenza stessa.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Prima che il concorso fosse espletato.

CASALINUOVO. Siamo d'accordo.

Si tratta di andare incontro alla realizzazione di questa esigenza nel modo migliore, cioè in maniera da non ledere i principi costituzionali.

Ieri, di fronte alla normalità della situazione, quando ancora cioè la legge per l'am-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1951

pliamento delle tabelle organiche non era all'approvazione del Parlamento, si venne fuori con questo decreto emesso durante l'espletamento del concorso, e non dopo. Oggi si chiede di realizzare il voto della commissione esaminatrice del concorso, espresso in una dettagliata e autorevole relazione dovuta alla penna di un eletto magistrato, quale il Brunelli, che era presidente della commissione esaminatrice.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Questo è un argomento estraneo.

CASALINUOVO. Esiste nell'ordinamento giudiziario, come diceva poc'anzi l'onorevole Leone una norma, l'articolo 127, che conferisce al ministro guardasigilli la facoltà di aumentare di un decimo i posti messi a concorso, prima o dopo.

Ora noi, onorevole sottosegretario, in relazione a questa esigenza particolare, possiamo cercare di conciliare tutte le ragioni, praticamente ampliando i limiti consentiti dall'articolo 127 al ministro guardasigilli.

La relazione del presidente della commissione, come dicevo pocanzi, è in materia di una precisione, di una larghezza tale, da servire di incitamento a questo nostro compito. « Tutti i candidati che hanno conseguito l'idoneità danno affidamento di essere, per l'ottima preparazione giuridica, all'altezza del loro compito. Se la selezione è stata, come non v'è dubbio, rigorosa e se l'organo della magistratura deve essere aumentato per l'opera sapiente e decisiva di vostra eccellenza in tutti i campi dell'amministrazione giudiziaria, sembra ottima l'occasione per fare entrare subito tutti gli idonei del concorso nelle file della magistratura ».

Ricordo che nel concorso si presentarono 960 candidati; che dei 960 candidati, 588 (per dimostrare il rigore con cui fu condotto il concorso stesso) furono respinti alle prove scritte, oltre 23 respinti alle prove orali. È un concorso che è stato espletato con tutte le garanzie possibili, e di fronte al quale le nostre coscienze possono essere completamente placate prima di votare l'emendamento.

Io credo che vi possano essere la via e la opportunità per conciliare tutte le esigenze di fronte all'avvenimento eccezionale dell'ampliamento dei limiti dell'organico della magistratura, votando a favore dell'emendamento Palazzolo, così come io voterò: in guisa da realizzare nella maniera più rapida la concreta attuazione delle nuove tabelle organiche e da esaudire l'aspirazione di giovani valorosi e preparati, ben meritevoli della nostra considerazione.

RESCIGNO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto. (*Commenti del deputato Coppi Alessandro*).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESCIGNO. Onorevole Presidente, per norma e regola dell'onorevole Coppi, è bene che egli sappia che, oltre ad essere professore, sono anche avvocato, anche se non della sua fama...

PRESIDENTE. Ella deve rispondere della sua qualità di deputato, e di nient'altro!

RESCIGNO. E d'altronde ogni deputato può occuparsi di tutte le leggi che qui facciamo, perché un solo dovere abbiamo, o avvocati, o professori, o *quisque de populo*: quello di fare leggi giuste e leggi sincere! (*Applausi*).

Di fronte alle tre proposte che vengono fatte sull'argomento che ci occupa, io credo che le ultime due siano poco giuste e poco sincere, perché l'emendamento Rocchetti credo che non si possa e non si debba accettare per due ragioni: anzitutto, perché dà al Governo, al potere esecutivo, la facoltà...

ARTALE. Secondo la graduatoria!

RESCIGNO. Secondo la graduatoria, d'accordo. Però il Governo può e non può immettere questi graduati, e certamente non lo vorrà. Ma c'è qualche cosa di più: l'immissione di questi giovani dipenderebbe da un fatto prettamente fortuito, cioè dal verificarsi o meno della disponibilità di posti entro un periodo di sei mesi...

ARTALE. Ci sono lo stesso.

RESCIGNO. E allora, se ci sono, perché noi, potere legislativo, non dobbiamo, con un provvedimento legislativo, immettere in ruolo questi idonei? Non comprendo perché dobbiamo abdicare ad una facoltà nostra a beneficio del Governo...

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. ...che non la vuole.

RESCIGNO. Emendamento Caserta. Io non comprendo come mai, per chi taccia di incostituzionalità il provvedimento, qualunque esso sia, il provvedimento stesso diventerebbe poi costituzionale per coloro i quali hanno raggiunto la votazione di 97, mentre sarebbe incostituzionale per gli altri. Onorevoli colleghi, parliamoci chiaro: se limitiamo a coloro che hanno conseguito la votazione di 97 o di 96 il beneficio, nessuno ci libererà del sospetto che noi abbiamo voluto salvare precisamente qualcuno che ha 97 o 96. (*Commenti*).

Onorevole Fumagalli, non basta sorridere per contestare gli argomenti, perché quello

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1951

che voi avete detto in materia di concorsi non è perfettamente esatto.

L'emendamento proposto dagli onorevoli Palazzolo e Capalozza, se vogliamo metterci sul terreno della concessione di un beneficio, è perfettamente giusto, e deve votarsi, in quanto concede a tutti il beneficio.

Perché è giusto? Lasciamo stare la faccenda del decimo che già il Governo ha facoltà di assumere; questo è un altro argomento che dimostra la perfetta costituzionalità del provvedimento: voi già potete aumentare di un decimo i posti. Non mi soffermerò sulla discussione circa la costituzionalità o meno, di cui si è parlato diffusamente, né sul giudizio della commissione, che è stato ripetutamente citato: sono tutti giovani valorosi che la commissione si augura di vedere immessi in ruolo. Osservazioni acute ha fatto l'onorevole Bellavista sulla natura del concorso, che è anzitutto un giudizio di idoneità. Io vorrei aggiungere: l'idoneità, in un concorso, che cosa è? È o non è, l'idoneo, un vincitore del concorso, il quale non ha il posto solamente perché i posti sono in numero limitato? (*Commenti*).

Questo è il punto. Per me l'idoneo è un vincitore, tanto vincitore che non solamente adesso, ma anche in periodi lontani, in periodi prefascisti, la prassi si è ispirata a questo concetto. Non è vero che nel campo dell'insegnamento gli idonei non siano mai stati immessi in ruolo. È vero il contrario: è vero che nel 1919 le cattedre messe a concorso, che erano stabilite in un determinato numero, dopo il concorso furono non soltanto raddoppiate, ma addirittura triplicate, e numerosi idonei entrarono, ed ebbero la cattedra. Questa è la realtà. E noi, per gli insegnanti elementari, non abbiamo votato la legge del B-6, che ha immesso in ruolo i maestri idonei? Anzi, abbiamo stabilito che sono immessi in ruolo in proporzione di un quinto dei posti che si renderanno vacanti per ogni anno scolastico.

Questi sono i precedenti, e questa è la prassi che si è seguita; di modo che se vogliamo essere con noi stessi sinceri e conseguenti, e giusti verso questi giovani, e un beneficio vogliamo loro dare, lo dobbiamo dare intero e completo; e per questo voterò a favore dell'emendamento Palazzolo-Capalozza.

BUCCIARELLI DUCCI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCIARELLI DUCCI. Ho chiesto di parlare per fare una brevissima dichiarazione di voto, perché fra gli argomenti svolti dai

numerosi colleghi intervenuti non ne ho trovato uno che potesse convincermi a votare a favore degli emendamenti Palazzolo, Capalozza e Caserta.

Quindi, su questa materia, che ha suscitato tanto interesse e anche tanto entusiasmo, io desidero, chiaramente e senza reticenze, manifestare la mia opinione e dichiarare perché voterò contro i detti emendamenti.

Le ragioni, che mi inducono ad assumere questo atteggiamento e a pervenire a queste conclusioni, sono le seguenti.

Quando sull'argomento si discuteva in seno alla Commissione di giustizia, io mi dichiarai contrario agli emendamenti proposti, giacché ritenevo e tuttora fermamente ritengo che votare per l'emendamento Palazzolo significhi violare la Costituzione.

Infatti, la Costituzione chiaramente dice che l'ingresso in magistratura deve avvenire per concorso.

RUSSO PEREZ. La Costituzione non è un feticcio!

BUCCIARELLI DUCCI. D'accordo onorevole Russo Perez. La Costituzione non è un feticcio, ma la si può modificare nelle forme previste.

Poiché la Costituzione stabilisce che in magistratura si entra soltanto per concorso, io non mi sono sentito di votare in favore dell'emendamento Palazzolo e degli altri, perché in questo caso gli idonei entrerebbero in magistratura non in forza del concorso, ma in forza di una legge.

Infatti, onorevoli colleghi, se noi ben riflettiamo, gli emendamenti proposti potrebbero essere più chiaramente formulati nel modo seguente: i posti che con la presente legge noi veniamo ad aumentare nell'organico della magistratura, per il caso degli uditori giudiziari, saranno conferiti a Tizio, Caio, Sempronio, ecc., attingendo i nomi nella graduatoria degli idonei.

Queste sono le ragioni, onorevole Leone, che mi hanno indotto anche ad interromperla, quando ella sosteneva che l'emendamento Caserta non viola, a parer suo, come l'emendamento Palazzolo, la Costituzione.

Io dovevo ascoltarla in silenzio; ho avuto il torto di interrompere il suo dire, ed ella, non so come interpretando il mio gesto, ha voluto darmi il suggerimento di lasciare l'aula parlamentare per tornare ad esercitare la funzione di magistrato.

A parte il fatto, onorevole Leone, che rimane sempre immutata la mia stima e la mia riverenza verso un illustre docente di diritto quale ella è, purtuttavia devo farle pre-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1951

sente che suggerimenti di questo genere non ne accetto, giacché, fino a quando rimarrò in quest'aula, con una dignità pari alla sua, adotterò la soluzione che ella mi suggerisce soltanto quando mi verrà imposta dalla mia coscienza.

BELLAVISTA. Non ha detto questo!

BUCCIARELLI DUCCI. Ha detto precisamente questo.

BELLAVISTA. Non voleva dire questo.

BUCCIARELLI DUCCI. L'onorevole Leone ha voluto addolcire questo suo suggerimento e questo suo invito, aggiungendo che, se vi avessi ottemperato, il Parlamento avrebbe perduto un illustre parlamentare e la magistratura avrebbe guadagnato un valoroso magistrato.

Anche in questo caso, come nel caso in cui sosteneva la costituzionalità dell'emendamento Caserta, l'onorevole Leone è caduto in errore, perché, se io seguissi il suo suggerimento, il Parlamento non perderebbe niente e la magistratura guadagnerebbe poco.

Ho voluto fare questa aggiunta per un chiarimento che desideravo dare all'onorevole Leone, perché non potevo lasciar cadere con indifferenza la sua espressione. Ritengo che ogni chiarimento fra noi due sia ormai avvenuto e quindi ristabilita in pieno la cordialità dei rapporti.

Per le ragioni suesposte, voterò contro gli emendamenti Palazzolo, Caserta, Capalozza, perché per i motivi che ho enunciato mi sembra che non si rispetti la Costituzione.

GUI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero fare una dichiarazione di voto a titolo personale. Veramente dopo certe dichiarazioni, che sono state qui fatte di disdegnosa riserva di questo argomento ai giuristi, quasi che altri non potessero interessarsene, sono alquanto perplesso. Tuttavia credo che un qualunque cittadino, e in nome del popolo italiano e in nome — in questo momento voglio sottolineare ciò — di quanto avviene negli altri rami dell'amministrazione statale, abbia il diritto di esprimere la sua opinione, anche se non sia un tecnico della materia.

Concordo con l'onorevole Rescigno nel ritenere che, se la logica vale, coloro che sono favorevoli all'inclusione degli idonei dovrebbero sostenere soltanto il primo degli emendamenti, quello che ammette tutti gli idonei. Sono però contrario a questa inclusione per il motivo della incostituzionalità, testé ribadito dall'onorevole Bucciarelli Ducci, ed anche

per una ragione di comparazione con le altre amministrazioni.

Per le altre amministrazioni dello Stato non esiste l'obbligo categorico, sancito dalla Costituzione, dell'ingresso attraverso il concorso. Tuttavia in esse si osserva questa regola, e nei posti sono immessi soltanto i vincitori di concorso, mentre gli idonei, se vogliono avere un posto, devono sostenere nuovamente il concorso.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Vi sono dei precedenti che la smentiscono, onorevole Gui.

GUI. Se vi fosse un precedente, esso costituirebbe un'ulteriore ingiustizia. Posso dirle che conosco professori di scuola media superiore che hanno sostenuto quattro volte il concorso raggiungendo quattro volte l'idoneità all'insegnamento delle scienze naturali o della filosofia, con il punteggio di 80-81-82, ma non hanno mai avuto il posto, e, se vogliono ottenere un posto, debbono per la quinta volta sostenere il concorso. Questa è la regola che vige nelle altre amministrazioni. A maggior ragione essa deve valere per l'assunzione dei magistrati, dato che vi è in questo senso una esplicita disposizione costituzionale.

Non vi è alcuna ragione perché noi operiamo nei confronti delle altre amministrazioni questa patente ingiustizia.

Per questi motivi, oltre a quelli enunciati dai colleghi, sono contrario ai tre emendamenti.

Mi permetto di aggiungere un'altra considerazione: Posso capire che i concorrenti idonei, che si considerano sulla soglia di entrare in carriera, facciano pressioni, scrivano, preghino, mandino missive più o meno supplichevoli e qualcuna addirittura minacciosa (ne ho visto taluna), ma desidero pregare tutti i colleghi — e di questo non dubito — di essere restii a tener presenti questi motivi di cosiddetta umanità che, nei confronti delle altre categorie, diventano motivi di ingiustizia e di crudeltà, e di voler legiferare esclusivamente secondo i criteri della giustizia e dell'egualianza dei diritti fra le varie amministrazioni.

CARAMIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARAMIA. Voterò a favore dell'emendamento Palazzolo. La ragione che mi spinge a questa determinazione poggia non solo sul criterio di umanità, che è stato negato, poc'anzi, dall'onorevole Gui, ma anche sul motivo di equità sostenuto dalle argomentazioni esposte dall'onorevole Bellavista. Io non so spiegarmi l'atteggiamento del Governo e la

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1951

sua intransigenza in questa occasione; anzi devo dire che non vi è neppure la possibilità di sperare nella accettazione di un compromesso, diciamo compromesso, se vogliamo dare un valore orientativo agli emendamenti presentati dall'onorevole Caserta e dall'onorevole Rocchetti.

Si è detto che a questi emendamenti si potrà accedere, quasi in via subordinata, per trovare una via mediana in questo contrasto di opinioni e di polemiche. Io penso che bisogna fermarsi ed accettare unicamente l'emendamento Palazzolo, per una ragione che non è solo di carattere umanitario, dato che si darebbe modo a 129 giovani, che hanno subito il vaglio, il controllo del loro valore culturale, di poter essere utilizzati nella magistratura, ma anche perchè si darebbe la possibilità di sopperire immediatamente alle attuali carenze del personale della magistratura. È inutile che io sottolinei la situazione che ci costringe a fare raffronti tra quello che si è fatto ieri e quello che si dovrebbe fare oggi. Vale, però, la pena di ricordare non solamente il metodo tenuto nel concorso di 300 giovani uditori, per i quali il Capo dello Stato eccipi la incostituzionalità della loro nomina, respinta dal Parlamento, ma anche il criterio seguito per l'assunzione di 7 referendari alla Corte dei conti, immessi nella carriera senza concorso.

Ora, l'onorevole Tosato afferma che noi dobbiamo agire in base alla norma costituzionale e che non si deve deflettere da questa. Egli si attiene a questo argomento per giustificare l'intransigenza del Governo. Si deve anche tener presente che questi 129 giovani, oltre a conseguire l'idoneità, sono stati segnalati nella relazione Brunelli alla speciale considerazione, e non per fini laudativi, ma unicamente per determinare un criterio orientativo di assorbimento. Vi sono nella magistratura ben 400 posti di uditore giudiziario che devono essere coperti, e quindi il pensiero espresso nella relazione del presidente della commissione di esami non ha avuto altro fine che quello di stimolare il Governo a tener presente la condizione di ben 129 giovani ritenuti capaci di espletare le funzioni di magistrato e non assunti per il fatto che il numero dei posti messi a concorso era assai limitato. Con ciò si è dato un orientamento al ministro della giustizia per poter sopperire immediatamente alla carenza di personale nella magistratura con l'immissione di questi 129 giovani in servizio. Io penso, altresì, che nella storia dei concorsi non si sia mai verificato quello che è avvenuto in

questo concorso, perché nelle relazioni che vengono stese dopo gli esami si mettono in evidenza le deficienze di preparazione dei giovani e non mai si esaltano le virtù degli aspiranti che non sono riusciti vincitori del concorso. Se il presidente della commissione ha inteso la necessità di mettere in rilievo il grande valore culturale dei concorrenti rimasti estromessi, io penso che quel presidente non abbia avuto lo scopo, come diceva l'onorevole Fumagalli, di attribuire loro un premio morale alla preparazione conseguita ma abbia avuto invece l'altro, cioè, di indicare al ministro il modo come assorbirli per intero dal momento che vi è la possibilità di poterlo fare.

Ed allora, non criterio solamente di equità, onorevole Bellavista, o l'altro di umanità, onorevole Rescigno, ma solamente integrazione funzionale, per sopperire urgentemente a quelle carenze che tutti noi abbiamo messo in rilievo quando si è discusso il bilancio della giustizia, lamentando la mancanza di giudici e la verificatasi anchilosità generale della giustizia. Oggi abbiamo i mezzi: vi sono 400 posti che si possono coprire e vi sono 129 giovani che hanno subito il vaglio e la misurazione del loro valore. Se concorso vuol dire selezione, questa è già avvenuta. Non vi è ragione perché si debba ritenere come congelata questa situazione e non la si debba, invece, rendere fluida, specie quando vi è la possibilità di poter fare ciò senza ledere la Costituzione. Questa esige il concorso affinché il giovane, che entra in magistratura, sia ben preparato. Onorevole Fumagalli, ella faceva giustamente un'osservazione in proposito e richiamava le parole di un alto magistrato, che così si esprimeva: « Se i giovani, che devono venire nella magistratura, non hanno quella capacità che noi ci attendiamo, preferiamo rimanere soli ». Ma quando li abbiamo con la preparazione richiesta, non crede, onorevole Fumagalli, che le parole di quel vecchio magistrato devono cadere nel vuoto ?

Si dia ingresso a questa gioventù, e se noi ne esaltiamo la virtù, il valore morale e quello culturale, accingiamoci a dar loro la prova che il Parlamento italiano non si formalizza in certe esigenze di metodo, ma invece accetta la possibilità di poter raggiungere lo scopo funzionale dell'amministrazione della giustizia attraverso un deliberato legislativo che non costituisce violazione della Costituzione, perché il concorso in effetti vi è stato, ma che dimostra senso pratico, cioè: il buon senso manzoniano. (*Applausi*).

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1951

ARATA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARATA. Io e i miei colleghi di gruppo voteremo contro gli emendamenti in discussione. Così facendo, riteniamo di compiere un gesto non soltanto d'ossequio alla norma della Costituzione, ma anche a favore di un principio di alta moralità politica e di equità.

Il problema costituzionale non lo si può liquidare come ha testé cercato di fare l'onorevole Casalnuovo. Può ritenere, la Camera, se lo crede, di poter fare tutto ciò che vuole, e legiferare come ad essa piace; ma mi sembra che dovrà bene ammettere che far rivivere un concorso già spento e chiamare ad una funzione e ad un posto una persona in virtù di un concorso esaurito è come nominare quella persona in virtù di un concorso inesistente.

Ma, a parte questa questione, vi è un problema di moralità. Noi riteniamo, cioè, che si debba obbedire al principio di aprire meno breccie che sia possibile nelle leggi: perché ogni breccia che si apre (specialmente quando si apre in relazione ad interessi privati, sia pure nobili, ma sempre interessi privati) dà fondatamente luogo al sospetto che il pubblico interesse, la superiore moralità del pubblico interesse abbiano ceduto il passo a ragioni e preoccupazioni personali.

E ci spinge, anche, una ragione di equità, perché, se può sembrare e se è certamente un gesto umano quello di favorire i giovani usciti sconfitti, praticamente, dal concorso: però è anche un gesto umano ed equo quello di non danneggiare i giovani che non hanno partecipato a quel concorso; e cioè è pure un gesto umano quello di lasciare più porte aperte che sia possibile a tutti i giovani, in una libera gara sotto l'usbergo e la garanzia della legge: di una « certa » legge. Lasciando chiusa una porta che per legge dev'essere ormai chiusa noi, dopo tutto, non danneggiamo nessuno perché non impediamo in nessun modo — e non potremmo certo farlo — ai soccombenti di ieri di partecipare ai prossimi concorsi.

Chiudo osservando che in questa nostra presa di posizione ci conforta anche quanto è accaduto recentemente a proposito di un concorso per magistrati in ancor più alte funzioni giudiziarie: da un numero minimo, quale era indicato nel bando di concorso, i posti per questi magistrati sono saliti ad un centinaio. Orbene, decine e decine di valorosi magistrati si erano astenuti dal partecipare a quel concorso, appunto perché numericamente limitato, ritenendo di non essere degni

di parteciparvi; ma se avessero potuto immaginare che quel numero si sarebbe via via aumentato sino a quadruplicarsi, bene avrebbero potuto parteciparvi e con la certezza morale, per molti di essi, di un felice risultato, a preferenza forse di tanti che, pur avendo concorso con leggerezza e senza speranza, si sono visti proclamare vincitori. Questo è un esempio che ci ha confortato in questa nostra presa di posizione. Così come ci conforta la visione di tutti quei giovani che, non avendo partecipato al concorso per uditori giudiziari, hanno diritto di guardare alle future gare con la certezza di essere tutelati dalla legge e assistiti dalle supreme norme dell'equità.

MARTINO GAETANO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINO GAETANO. Mi sarei astenuto dall'illustrare, sia pure brevissimamente, il mio voto favorevole all'emendamento Palazzolo se non si fosse qui da molti insistito particolarmente su criteri di ordine costituzionale, e perfino di ordine morale, che dovrebbero rappresentare una specie di preclusione all'approvazione di questo emendamento.

Desidero dire che sono perfettamente tranquillo nel dare il mio voto favorevole all'emendamento Palazzolo, in quanto ritengo che nessuna ragione di ordine morale o costituzionale possa effettivamente precludere l'approvazione di esso. Assai strana mi sembra l'argomentazione ultima dell'onorevole Arata, il quale vedrebbe addirittura la lesione di un diritto di coloro che non hanno concorso, di coloro che potrebbero concorrere domani, nell'approvazione dell'emendamento Palazzolo. Dovremmo riconoscere cioè un diritto ai senza diritto. Ma, onorevole Arata, i soli che hanno diritto, i soli che possono legittimamente chiedere il riconoscimento dei propri diritti sono coloro che hanno concorso, non coloro che ad un concorso non hanno partecipato!

Io non sono, poi, affatto convinto dell'esistenza di una preclusione costituzionale. L'onorevole Casalnuovo è stato, a parer mio, assai chiaro e convincente nella sua argomentazione. Desidero aggiungere che il solo fatto che una legge autorizzi l'amministrazione ad assumere un decimo in più, attingendo alla graduatoria degli idonei, dimostra che costituzionalmente vincitori del concorso non sono soltanto coloro i quali risultino inclusi nella graduatoria corrispondente al numero dei posti messi a concorso, ma tutti gli idonei, perché, se così non fosse, questa legge sarebbe incostituzionale e, come tale, non potrebbe essere dall'amministrazione applicata.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1951

Ma vi sono analogie nelle altre amministrazioni che possono in modo assoluto farci ritenere che vincitori del concorso sono anche gli idonei. L'onorevole Rescigno vi ha già indicato alcune di tali analogie; io mi riferirò a ciò che avviene nel campo dell'istruzione superiore. Per le cattedre universitarie, si fa una terna, di cui solo il primo ha diritto ad essere nominato, mentre gli altri possono essere nominati essi pure se una facoltà ritenga di chiamarli.

CESSI. Sono vincitori del concorso tutti e tre.

MARTINO GAETANO. Non è esatto, giacché colui che ha diritto alla nomina è solo il primo della terna, mentre gli altri possono essere nominati, ma non hanno alcun diritto.

Ma vi possono essere anche altri concorsi, nel campo dell'istruzione superiore, in cui gli idonei non sono limitati a tre, ma sono in numero indefinito. Ciò avviene, ad esempio, per concorsi a cattedre dell'accademia navale o della accademia aeronautica, cattedre equiparate a quelle universitarie. In questi casi, si fa una graduatoria degli idonei e tutti hanno il medesimo diritto; il solo che deve essere nominato è naturalmente il primo, ma gli altri possono anche essere nominati, se entro due anni si renda vacante il posto ed essi siano chiamati dalla competente facoltà o scuola.

Non esiste, dunque, una ragione di ordine costituzionale che rappresenti una vera e propria preclusione. Noi dobbiamo ragionevolmente ammettere che vincitori del concorso siano tutti coloro che sono stati dichiarati idonei. Naturalmente, vi possono essere ragioni di opportunità per cui l'amministrazione non abbia a valersi di un determinato concorso dopo che sia trascorso un certo tempo. Ma non di questo qui si è discusso. Qui ora si tratta di stabilire se la Costituzione effettivamente vieti che vengano utilizzati nel concorso, che quest'anno è stato espletato, quegli idonei i quali non siano stati ancora nominati.

A parer mio nessuna preclusione di ordine costituzionale effettivamente esiste. E pertanto, con piena tranquillità, darò il mio voto favorevole all'emendamento del collega Palazzolo. (*Applausi a sinistra*).

RUSSO PEREZ. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO PEREZ. Mentre parlava una delle più accese e intransigenti vestali della Costituzione, l'onorevole Bucciarelli Ducci, io dissi che la Costituzione non è un feticcio. Intendevo dire che, se anche dovessimo apparentemente violare in qualche modo la Costi-

tuzione, ove ciò facessimo nell'interesse dei cittadini italiani, faremmo bene: ma la Costituzione noi non la violiamo.

Il punto della Costituzione che ci interessa è soltanto questo: i magistrati della Repubblica italiana debbono essere nominati per concorso. Orbene, l'emendamento Palazzolo dice testualmente: « I primi posti di uditore giudiziario saranno conferiti a tutti i candidati risultati idonei nel concorso ». Dunque la sola differenza è questa: i posti disponibili allora erano cento e i posti disponibili oggi sono 300. E voi volete che il Parlamento italiano non abbia la capacità di stabilire che il numero dei posti sia maggiore, quando vi è l'urgenza di assegnare agli uffici giudiziari un nuovo lotto di magistrati; quando noi avvocati sappiamo in che modo pietoso funzioni oggi la magistratura; quando nel gabinetto di un giudice istruttore, mentre il giudice interroga un testimone, vi è il cancelliere che escute un altro testimone, invece di verbalizzare la dichiarazione raccolta dal giudice! Pensate ancora che questo concorso è stato bandito il 15 aprile 1949! Quindi, i magistrati nominati in occasione di questo concorso entreranno in funzione dopo due anni. Ci vorrebbero altri due anni se noi facessimo un altro concorso per avere dei nuovi magistrati.

Queste le ragioni di opportunità che, unite alle altre di mero diritto, che ci rassicurano circa la costituzionalità dell'emendamento, mi spingono a votare a favore dell'emendamento Palazzolo. (*Applausi*).

CONCETTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONCETTI. Nonostante la dimostratissima abilità dialettica di molti intervenuti, confesso di non essere stato convinto dalle ragioni addotte a sostegno degli emendamenti proposti. Ritengo che non possiamo accogliere nessuno degli emendamenti medesimi per ragioni e costituzionali e sostanziali e di merito.

Per ragioni costituzionali, perché l'articolo 106 della Costituzione è inequivoco; né si può interpretare come diritto degli idonei la pretesa che con una legge vengano oggi dichiarati vincitori. Non possiamo assolutamente ritenere legittimo questo criterio in quanto per concorso, ai sensi dell'articolo 106 della Costituzione, dobbiamo intendere quell'esperimento che si conclude con una graduatoria, la quale graduatoria esprime i vincitori, gli idonei e i non idonei. Tanto più strana è questa interpretazione quando si sostiene che tra i concorsi che si concludono

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1951

con vincitori e concorsi che si concludono con soli idonei non ci sia differenza e che queste due sostanziali ipotesi differenziali siano un tutt'uno, come vorrebbe la tesi sostenuta, se non erro, dai colleghi liberali. Si è parlato addirittura di riconoscimento di diritti, i quali verrebbero a maturarsi oggi, nel 1951, con una legge, nei confronti di un bando di concorso, atto amministrativo avvenuto il 15 aprile 1949 e ormai assolutamente definito. Ora, io ritengo che non sia assolutamente consentita una conclusione di questo genere perché per concorso noi intendiamo quello che corrisponde alla nostra accezione comune, cioè quello che si espleta attraverso quel bando, che ha riferimento a determinate norme, che pone differenza tra concorso e concorso. Per cui, quando noi parliamo di concorso in magistratura, dobbiamo concludere che si tratta di quella specie che ha per fine la proclamazione dei vincitori, degli idonei e dei non idonei; ed anche si conclude quindi, sostanzialmente, con la dichiarazione dei vincitori nei confronti di alcuni, per escludere tutti gli altri, anche se, sotto molti aspetti, questi medesimi, da un punto di vista sostanziale, potrebbero essere ritenuti idonei a ricoprire quel determinato posto messo a concorso.

Per ragioni sostanziali, perché io sono dell'opinione dell'onorevole Arata, che l'interesse non sia quello di coloro i quali hanno partecipato a quel concorso e che sono stati ritenuti idonei ma non vincitori; il vero interesse tutelabile da una legge — che non è norma per individui, ma norma per tutti — io credo che sia proprio quello di tutelare tutti coloro che e in passato e in avvenire vogliono trovare ingresso nella magistratura attraverso l'elemento discriminatore della selezione, cioè del merito personale. Ond'è che pare assolutamente assurdo il potersi sostenere che oggi noi, con questa legge che ha per oggetto un aumento dei posti della magistratura, possiamo far trovare ingresso e sistemazione a coloro che hanno partecipato ad un concorso in base a organico vecchio, con un bando superato e con procedura ormai esaurita.

Nemmeno possiamo accettare gli emendamenti per motivi di merito, che in fondo verrebbero ad essere immedesimati con motivi di convenienza, sia quando si parla dei precedenti, sia quando si parla dell'urgenza o delle cosiddette ragioni di umanità.

Non esistono assolutamente precedenti che si possano attagliare a questa fattispecie. Il caso degli uditori citati dal relatore di mi-

noranza non può trovare in nessun modo la minima parvenza di identità con la situazione che ci interessa. Non valgono nemmeno i motivi di urgenza, perché bisognerebbe dimostrare che questo sia l'unico mezzo per poter risolvere il problema della deficienza dei magistrati; io sono in grado di indicare subito un altro mezzo: la ripetizione a breve scadenza di successivi concorsi. Quanto ai motivi di umanità, che si vorrebbero definire sotto l'aspetto dell'equità (quando, invece, prospettano l'aspetto di un falso sentimentalismo), mi riallaccio a quanto diceva poco fa l'onorevole Gui: la legge può, sì, riferirsi ad un determinato individuo nel suo singolo, ma lo può solo occasionalmente, perché la norma ha per suo fine naturale il *bonum commune*, cioè quella equità che si sostanzia genericamente nella giustizia. Fare entrare nella legge emendamenti del genere proposto, significherebbe, invece, fare, sì, una legge a favore di determinati individui singolarmente presi, ma significherebbe anche venire meno al principio della equità e cioè al principio della giustizia. (*Applausi*).

BETTIOL GIUSEPPE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTIOL GIUSEPPE. Sono veramente dolente di dover esprimere parere contrario a questi tre emendamenti, anche se, per ragioni cosiddette umanitarie, sarei forse portato ad approvarli. Ma l'umanità, o la pseudumanità, non può andare contro precisi testi di legge e precise disposizioni legislative costituzionali. Io non credo, come crede l'onorevole Bellavista, che a tale riguardo, anche sul piano legislativo, possa farsi richiamo all'equità. L'equità può essere criterio moderatore nel momento in cui si tratta di interpretare una legge la quale ammetta diverse interpretazioni ed un certo grado di elasticità; ma quando noi, in questo Parlamento, dove siamo servi della legge per non diventare schiavi dell'arbitrio, dobbiamo approvare un particolare provvedimento e ci troviamo di fronte a precise disposizioni legislative costituzionali, la nostra interpretazione non può consentire deroghe di sorta.

BELLAVISTA. Ma la filosofia dei valori, onorevole Bettiol...

BETTIOL GIUSEPPE. Noi riteniamo, per queste fondamentali ragioni di carattere costituzionale e legislativo, che sarebbe pericoloso creare un ulteriore precedente. La Costituzione non è una specie di canestro, come si è espresso l'onorevole Bellavista, nell'ambito del quale tutto si possa trovare,

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1951

anche quella particolare norma che permetta di uscire da situazioni incresciose come l'attuale. Nella Costituzione noi troviamo dei principi chiari e definiti: noi dobbiamo essere servi di questi principi e di questi criteri nell'applicazione ed attuazione di queste ulteriori disposizioni di legge. (*Applausi*).

MANNIRONI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANNIRONI. Voglio subito tranquillizzare la Camera dicendo che non intendo assolutamente dilungarmi sulla mia dichiarazione di voto per non ripetere argomenti che sono stati già chiaramente enunciati dai sostenitori dell'emendamento Palazzolo al quale anch'io dichiaro di aderire. Aggiungo soltanto una ragione pratica che mi induce a votare con tutta coscienza a favore dell'emendamento, ed è questa: che la magistratura ha oggi estrema urgenza e urgente bisogno di personale, specialmente di giudici. Ora, se vogliamo immettere rapidamente nei ruoli della magistratura un manipolo di giovani che sono stati riconosciuti idonei dalla commissione esaminatrice per un immediato impiego, abbiamo una ottima occasione per farlo. Per queste ragioni pratiche dichiaro che voterò a favore dell'emendamento, non preoccupato affatto di violare la Costituzione, che, per conto mio, è salva, per tutte le convincenti ragioni già dette dai colleghi e che non ripeto. Noi non abbiamo mai detto nulla, per esempio, quando — nel dicembre 1947, e quando già l'articolo della Costituzione era stato approvato — è stato pubblicato un decreto legislativo con il quale veniva concessa al Governo la facoltà di inserire nei ruoli della magistratura i laureati ai quali erano state conferite funzioni giudiziarie dagli alleati. Allora veramente si violava la Costituzione. Ma il Governo e la Camera non se ne sono preoccupati, non solo per ragioni di opportunità, ma soprattutto per l'urgenza e la necessità del personale.

Oggi la situazione è diversa e migliore. Resta l'urgente necessità, ma in più c'è stato il concorso.

*Una voce al centro.* Fu nel gennaio 1948.

MANNIRONI. Ma a quella data l'articolo 106 era stato approvato, anche se non era entrato in vigore. (*Commenti al centro*).

Anche per queste altre ragioni voterò a favore dell'emendamento Palazzolo. (*Applausi — Commenti*).

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ho chiesto di parlare ancora sull'argomento perché la discussione ha assunto una estensione imprevedibile. D'altra parte, attraverso la discussione è emerso chiaramente che non si tratta soltanto di una questione di carattere particolare che sorge in questo particolare momento storico; ma si pone e deve essere risolta, da parte della Camera, una questione di principio. Vale a dire, si tratta di stabilire se la Camera, in questa materia dell'aumento degli organici di nuovi posti per la magistratura, intenda osservare esattamente, come è obbligatorio anche per il Parlamento, la Costituzione, o se non intenda osservarla. Le ragioni addotte a favore degli emendamenti proposti sono ragioni di diritto e ragioni di equità.

L'onorevole Bruno ha osservato anzitutto che con i proposti emendamenti non si viola affatto la Costituzione, che esige il concorso a difesa dei diritti di libertà e di eguaglianza di tutti i cittadini di presentarsi ad una gara; e quindi, quando la gara c'è stata, quando il concorso è esaurito, il diritto di libertà è salvo.

A me sembra che l'angolo visuale sotto il quale l'onorevole Bruno osserva la norma costituzionale sia un angolo limitato, in quanto la ragione principale e prevalente per la quale la Costituzione ha stabilito — ed esplicitamente — per la carriera della magistratura il principio del concorso, è data dalla considerazione dell'interesse dello Stato. Il concorso è anche una garanzia per tutti i cittadini di trovarsi su un piede di parità e di uguaglianza. Ma, se il concorso è previsto, lo è soprattutto nell'interesse dello Stato, in quanto il concorso è la maggiore garanzia di selezione dei magistrati, preposti ad un ufficio così importante.

Ora, l'interesse dello Stato esige che il bando di concorso e la legge che regola il concorso siano osservati e che il concorso non venga snaturato in modo tale che non si identifichi con un giudizio di idoneità.

Confesso di essere piuttosto sorpreso da certe argomentazioni che sono state qui fatte, secondo le quali il concorso non sarebbe né più né meno che un giudizio di idoneità, sia pure un giudizio graduato di idoneità. Se si dicesse un giudizio graduato di idoneità, la graduazione distrugge l'idoneità; ma, se si dice che il concorso è un giudizio di idoneità, affermo che non ci possiamo intendere. Non ci possiamo intendere in questo senso, onorevole Bellavista ed onorevole Martino: se il concorso fosse un giudizio di idoneità, a questo giudizio di idoneità potrebbero aspirare, senza distinzione, tutti

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1951

i cittadini, e tutti i cittadini potrebbero essere classificati e ammessi ai pubblici uffici in quanto dimostrino una determinata capacità. Ed è ben chiaro che, relativamente ad un giudizio di capacità, non vi può essere limitazione di posti. Nel concorso, invece, v'è sempre, espressamente o implicitamente, una limitazione dei posti messi a concorso, e ciò dimostra precisamente che il concorso non è un giudizio di idoneità, ma una graduazione degli idonei ai fini della determinazione dei vincitori. E, in quanto il concorso importa una graduazione degli idonei ai fini indicati, l'istituto del concorso si distingue dal giudizio di idoneità. Questo è un giudizio di abilitazione, si compie in base a criteri assoluti; quello un giudizio comparativo per i posti messi a concorso.

Ciò appare chiaro. Ed in materia specifica, onorevole Bellavista ed onorevole Martino, la distinzione fra giudizio di concorso e giudizio di idoneità è chiarissimo, perché la legge sull'ordinamento giudiziario, mentre prevede il concorso per l'ingresso in magistratura, prevede viceversa il giudizio di idoneità per il passaggio da uditore giudiziario ad aggiunto giudiziario. Non è dubbio che, almeno nel caso concreto, a prescindere da quelli che possono essere altri casi in altri settori della legislazione, il giudizio di concorso è una cosa ed il giudizio di idoneità è un'altra. E se la Costituzione, onorevole Martino, vuole il concorso, vuol dire che vuole il concorso e non il giudizio di idoneità. E se, ad un certo momento, a concorso già espletato, si intende nominare, per legge, tutti gli idonei, noi capovolgiamo precisamente il senso della Costituzione.

MARTINO GAETANO. E la facoltà di assumere il 10 per cento degli idonei?

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Glielo spiegherò subito: la legge sull'ordinamento giudiziario prevede che il ministro possa aumentare del 10 per cento i posti messi a concorso.

MARTINO GAETANO. La Costituzione non dice ciò...

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Si tratta di una disposizione di carattere generale, la quale è nota precedentemente a tutti gli interessati che si presentano al concorso. Ed è una facoltà di cui il ministro può valersi e non valersi, a seconda del risultato del concorso. (*Interruzione del deputato Martino Gaetano*). Nel caso concreto, il ministro si è già valso di questa norma. Ora, a concorso già espletato, non si può concedere al ministro ulteriori poteri di nomina degli idonei per una percentuale maggiore del 10

per cento già prevista da leggi preesistenti. Onorevoli colleghi, qui v'è un equivoco. Si dice: il concorso v'è stato; parte dei concorrenti sono riusciti vincitori del concorso e parte no; il Parlamento può ammettere alla nomina altri concorrenti, purché dichiarati idonei. Osservo e rispondo: il concorso è già espletato? Il concorso è esaurito? Non v'è dubbio. Ora, domando all'Assemblea: se il Governo, per atto amministrativo suo proprio, intendesse estendere il numero dei posti messi a concorso e nominare dei concorrenti che, per quanto riusciti idonei non sono entro l'ambito dei promuovibili, se facesse ciò, farebbe un atto legittimo o illegittimo? Un atto illegittimo, senza dubbio. (*Applausi al centro e a destra*).

Ora, domando: è legittimo che il Parlamento faccia ciò che non può fare il Governo? È certo che il Parlamento, attraverso una legge, può fare più di quanto possa fare il Governo con un atto amministrativo. Ma, se il Parlamento facesse, come si propone, ciò che non è consentito al Governo, si avrebbe in tal caso una legge vera e propria? Permettendo la nomina di tutti gli idonei, non vincitori del concorso, si adotterebbe una disposizione generale ed astratta, con il carattere della preventività propria della norma giuridica? O non si delibererebbe un atto che ha la forma di una legge, ma il contenuto di un atto amministrativo? Noi sappiamo a chi personalmente si riferirebbe questa legge. Non sarebbe questo un arbitrio del legislatore? Le ragioni dell'incostituzionalità di questa legge appaiono dunque, sotto questo aspetto, evidenti.

Tralasciamo, adunque, le ragioni di diritto. Credo di aver dimostrato che, a mio avviso, le ragioni di diritto a favore degli emendamenti Palazzolo-Capalozza non esistono. Il concorso espletato ha avuto la sua legge; ogni intervento, amministrativo o legislativo, relativamente al concorso sarebbe ugualmente illegittimo e incostituzionale.

Circa le ragioni di equità, ho già detto, onorevole Bellavista, che per me è un argomento molto penoso. Sono il primo ad essere rammaricato di questa situazione in cui mi trovo, di essere cioè di fronte ad ottimi giovani, che hanno fatto il loro concorso, che sono stati giudicati capaci, idonei, anche se non sono stati vincitori di concorso, ma che perciò non possono essere nominati. *Dura lex, sed lex!* Questa situazione non fa piacere a nessuno. Questi giovani desiderano conseguire la nomina: ciò è più che umano, siamo tutti d'accordo.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1951

Ora domando: possono valere, contro la legge, contro la Costituzione, ragioni di equità? Onorevole Bellavista, le ragioni di equità le ho indicate anch'io, prima di lei. Ho detto: vi è una certa quota di candidati che hanno raggiunto punti 97, che non sono stati nominati, mentre altri, che hanno raggiunto la stessa votazione di 97, sono stati nominati; e sono stati nominati soltanto per ragioni che non attengono al merito, ma che attengono all'anzianità, o ad altri titoli di preferenza. Vi è un problema di equità? Indubbiamente. Crede l'Assemblea di poter dare la prevalenza all'equità in confronto al diritto? Faccia e decida l'Assemblea come crede meglio. Tuttavia le ragioni di diritto sono ragioni di diritto, le ragioni di equità permangono ragioni di equità. (*Applausi*).

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Il primo dei tre articoli aggiuntivi da porre in votazione è quello proposto dall'onorevole Palazzolo, non accettato dalla Commissione, mentre il Governo si è rimesso alla Camera:

« I primi posti di uditori giudiziario saranno conferiti a tutti i candidati risultati idonei e non inclusi nella graduatoria del concorso bandito con decreto 15 aprile 1949 del ministro di grazia e giustizia ».

Su questo emendamento è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto dagli onorevoli Donatini, Turnaturi, Natali Lorenzo, Biasutti, Gui, Boidi, Biagioni, Bucciarelli Ducci, Lazzati, Ferreri, Franzo, Bertola, Sodano, Scalfaro, Fina, Conci Elisabetta, Amatucci, Giacchero, Helfer e Tomba.

Indico la votazione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	295
Maggioranza . . . . .	148
Voti favorevoli . . . .	97
Voti contrari . . . . .	198

(*La Camera non approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Adonnino — Alessandrini — Almirante — Amatucci — Ambrico — Ambrosini — Amendola Pietro — Amicone — Angelucci Nicola

— Arata — Arcangeli — Armosino — Artale — Audisio — Azzi.

Babbi — Baglioni — Bagnera — Baldasari — Balduzzi — Barbina — Baresi — Barontini — Bartole — Basile — Bavaro — Bellavista — Belliardi — Belloni — Bernardinetti — Bernieri — Bersani — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertinelli — Bertola — Bettinotti — Bettiol Francesco — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchini Laura — Biasutti — Bigiandi — Bima — Boidi — Bonino — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borioni — Bosco Lucarelli — Bovetti — Bruno — Bucciarelli Ducci — Burato.

Caccuri — Cagnasso — Caiati — Calasso Giuseppe — Calcagno — Capalozza — Cappi — Cappugi — Capua — Cara — Caramia Agilulfo — Carcaterra — Carigani — Caroniti Filadelfio — Carratelli — Cartia — Casalinuovo — Casoni — Cassiani — Castelli Avolio Giuseppe — Cavalli — Cavinato — Cessi — Chatrian — Chiarini — Chieffi — Chiesa Tibaldi Mary — Cifaldi — Cimenti — Clocchiatti — Coccia — Colitto — Colleoni — Concetti — Conci Elisabetta — Coppa Ezio — Coppi Alessandro — Corbino — Cornia — Corona Giacomo — Corsanego — Costa — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo — Cucchi — Cuttitta.

Dal Canton Maria Pia — De Caro Reffaele — De' Cocci — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Meo — De Michele — De Palma — Diecidue — Di Fausto — Donatini. Ebner — Ermini.

Fabriani — Fanfani — Farinet — Fascetti — Fassina — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fina — Foderaro — Franceschini — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Gabrieli — Galati — Garlato — Gatto — Gennai Tonietti Erisia — Germani — Geuna — Giacchero — Giammarco — Giannini Guglielmo — Giavi — Giordani — Giuntoli Grazia — Gotelli Angela — Greco Giovanni — Grifone — Grilli — Guariento — Guerrieri Filippo — Gui — Gullo.

Helfer.

Imperiale — Invernizzi Gaetano.

Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele.

Laconi — La Marca — La Pira — Latanza — Lazzati — Lecciso — Leone Giovanni — Lettieri — Liguori — Lizier — Lo Giudice — Lombardi Carlo — Lombardi Colini Pia — Lombardini — Longoni — Lozza — Lucifredi.

Mannironi — Marazzina — Marchesi — Marconi — Marengi — Marotta — Marti-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1951

nelli — Martino Edoardo — Martino Gaetano — Marzarotto — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Mattarella — Meda Luigi — Melloni Mario — Menotti — Messinetti — Micheli — Migliori — Minella Angiola — Molinaroli — Momoli — Mondolfo — Monterisi — Monticelli — Montini — Moro Francesco — Moro Girolamo Lino — Murdaca.

Natali Lorenzo — Natta — Nicotra Maria — Numeroso.

Olivero.

Pacati — Paganelli — Pagliuca — Pajetta Giuliano — Palazzolo — Palenzona — Palmieri — Paolucci — Parente — Pelosi — Perlingieri — Pertusio — Pesenti Antonio — Petrone — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Pino — Ponti — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Raimondi — Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Reggio D'Aci — Reposi — Rescigno — Resta — Ricci Giuseppe — Riccio Stefano — Riva — Roberti — Rocchetti — Roselli — Rossi Paolo — Roveda — Russo Carlo — Russo Perez.

Sabatini — Sallis — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Umberto — Scaglia — Scalfaro — Sciaudone — Scoca — Sedati — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Sica — Silipo — Sodano — Spatarò — Spiazzi — Spoleti — Stella — Storchi — Stuardi — Sullo.

Tanascò — Terranova Corrado — Terranova Raffaele — Titomanlio Vittoria — Tomba — Tommasi — Tonengo — Tosato — Tosi — Tremelloni — Treves — Troisi — Trulli Martino — Truzzi Ferdinando — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valsecchi — Venegoni — Viale — Vicentini Rodolfo — Vigo — Viola — Vocino.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zanfagnini Umberto.

*Sono in congedo:*

Benvenuti — Borsellino.

Colasanto.

Mattei.

Nitti.

Piasenti.

Rocco.

Saggin — Salvatore.

Tozzi Condivi.

Valandro Gigliola.

Zerbi.

### Si riprende la discussione del disegno di legge sull'aumento dei ruoli della magistratura.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo aggiuntivo Rocchetti, non accettato dalla Commissione né dal Governo:

« Nella prima attuazione della presente legge, il ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad assegnare ai concorrenti idonei del concorso per uditore giudiziario, bandito con decreto ministeriale 15 aprile 1949, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si rendono disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima ».

Lo pongo in votazione.

*(Non è approvato).*

Passiamo all'articolo aggiuntivo Caserta, non accettato dalla Commissione, mentre il Governo si è rimesso alla Camera:

« I primi posti di uditore giudiziario saranno conferiti ai candidati risultati idonei con voti 97 e 96 non inclusi nella graduatoria del concorso bandito con decreto 15 aprile 1949 del ministro di grazia e giustizia ».

L'onorevole Casalnuovo ha proposto di aggiungere dopo la cifra « 96 » le parole « e 95 ».

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Caserta, così emendato.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo nel testo Caserta.

*(Non è approvato).*

Gli onorevoli Bellavista, Bettiol Giuseppe, Salvatore e Pignatone hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« Sono ammessi a prendere parte al concorso per titoli, indetto con decreto ministeriale 22 marzo 1950, per la promozione a consigliere di Corte di cassazione e gradi parificati, i magistrati, che, pur avendo i requisiti per prendere parte al concorso stesso, non hanno presentato la domanda in tempo utile. Le nuove domande, corredate dei lavori giudiziari, indicati nel detto decreto ministeriale, e degli altri titoli e documenti, indicati nel decreto ministeriale stesso, debbono essere presentate nel termine di 15 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge ».

L'onorevole Bellavista ha facoltà di illustrarlo.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1951

BELLAVISTA. Lo mantengo, rinunciando a svolgerlo.

PRESIDENTE. L'onorevole Murdaca ha proposto il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo Bellavista:

« Eguale concessione, negli stessi termini e con le stesse condizioni, è fatta ai magistrati, che, pur avendo i requisiti, non hanno presentato domanda in tempo utile per partecipare al concorso per titoli indetto con decreto ministeriale 13 marzo 1950, per la promozione a consigliere di Corte d'appello e gradi parificati ».

Ha facoltà di illustrarlo.

MURDACA. Vi insisto, signor Presidente, rinunciando a svolgerlo.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione su questi emendamenti?

FUMAGALLI. La Commissione è contraria ad entrambe le proposte.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo è favorevole sia all'emendamento Bellavista che all'emendamento Murdaca. Si tratta di alcuni magistrati che, avendo il titolo per partecipare ai concorsi in atto per la promozione a consigliere di Cassazione e a consigliere di appello, non hanno presentato in tempo utile i titoli necessari e la domanda per partecipare al concorso, nella speranza che il Parlamento approvasse gli emendamenti che, invece, ha respinto in tema di assegnazioni di nuovi posti di ruolo. Si tratta di emendamenti che contemplano una situazione del tutto particolare e che non importano alcun turbamento. Perciò non ho ragioni per oppormi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Bellavista con l'emendamento Murdaca nel testo di cui si è data dianzi lettura.

(Non è approvato).

Comunico che gli onorevoli Bruno, Paolucci e Capalozza hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

in considerazione della urgente necessità della integrale applicazione del disegno di legge in esame;

invita il Governo

a bandire al più presto i concorsi che riescano a coprire tutti i posti in organico ».

Qual'è il parere del Governo?

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Lo accetto.

FUMAGALLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUMAGALLI. La giustizia sta attraversando un periodo di disfunzione gravissima; non siamo ancora alla crisi, e speriamo che a questa non si arrivi, perché crisi della giustizia significherebbe crisi di Stato. Il voto di affrettare i concorsi risponde indubbiamente, nella attuale carenza di magistrati, ad una imperiosa esigenza della giustizia, la quale però deve essere contemperata con l'altra imprescindibile esigenza per cui la giustizia abbisogna di magistrati selezionati e quindi i concorsi devono, anche in un ritmo accelerato, subire quello scaglionamento nel tempo, ed essere banditi con quella sapiente limitazione di posti che ne garantisce l'efficacia selezionatrice. In questo senso la Commissione si permette di esprimere parere favorevole all'ordine del giorno Bruno.

LEONE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE. Voterò a favore dell'ordine del giorno, e colgo l'occasione per pregare il Governo di voler affrettare l'espletamento del concorso già bandito da vari mesi, dato che ancora non si sono fissati i giorni in cui dovranno tenersi gli esami. Mi rendo conto che il ritardo non è imputabile al Ministero della giustizia perché esistono molte difficoltà obiettive e, fra le altre, quella di trovare aule adatte per questi esami; ma io credo che si debbano superare questi intralci, se non vogliamo ancora una volta ritardare la soluzione del problema giudiziario italiano. Necessitano, dunque, concorsi e con la massima sollecitudine; a tal fine si potrebbero esonerare dalle funzioni giudiziarie quei magistrati che dovranno comporre la commissione, per metterli in condizione di poter lavorare con la massima sollecitudine possibile.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Desidero precisare che accetto l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Bruno ed altri, considerandolo sotto un duplice aspetto: accelerare il concorso già bandito, per il quale è stata già nominata la commissione giudicatrice, perché venga esaurito nel più breve tempo possibile; e bandire altri concorsi dopo avere esaurito il concorso in questione (*Interruzione del deputato Bruno*),

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1951

secondo le possibilità e la disponibilità dei posti. In questo senso, ripeto, il Governo accetta l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Bruno.

BRUNO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO. Se si bandivano concorsi per 200-250 posti quando l'organico della magistratura era di 4 mila unità, è naturale che il numero dei posti messi a concorso debba essere aumentato, dopo l'aumento dell'organico stesso.

CONCETTI. È necessario aumentare la frequenza dei concorsi, non i posti...

BRUNO. Nelle altre amministrazioni attualmente si mette a concorso un numero maggiore di posti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Bruno, Paolucci e Capalozza, accettato dal Governo.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in una prossima seduta.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Seguito della discussione della proposta di legge dei deputati Ermini e Marchesi: Aumento dei contributi statali a favore delle Università e degli istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e sopratasse universitarie. (1481).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge dei deputati Ermini e Marchesi: Aumento dei contributi statali a favore delle Università e degli istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e sopratasse universitarie.

È iscritto a parlare l'onorevole Cessi. Ne ha facoltà.

CESSI. Onorevoli colleghi, io apprezzo le buone intenzioni che hanno ispirato i colleghi Marchesi ed Ermini a presentare questa proposta di legge e ad affrontare un problema piuttosto grave e impegnativo. Apprezzo le buone intenzioni, perché esse vogliono ripa-

rare alla carenza del Governo, il quale, nonostante le sollecitazioni, che più volte gli sono state rivolte da questi banchi, di prendere in considerazione e risolvere problemi fondamentali e improrogabili per la nostra vita scolastica, ha creduto sempre di disimpegnarsi con un pretesto molto elegante, col rinvio cioè alla futura riforma. Sono passati anni, ma tutti i problemi più urgenti e più assillanti della scuola non sono mai stati nemmeno delibati, ed anche quelli, che sono stati sottoposti all'esame della Commissione con qualche proposta di legge si sono arenati, sempre in vista della futura riforma, molto futura in verità, che mai non arriva, e che forse mai arriverà (ed io mi auguro che non arrivi mai).

Mentre si attende, gravi problemi urgono, fanno sentire serie conseguenze e hanno prodotto un profondo disagio in seno alla nazione. Sono maturati problemi anche più complessi, col trascorrere del tempo sempre più tormentosi, che diventeranno quasi insolubili allorché si dovranno affrontare.

I nostri colleghi hanno creduto di prevenire il Governo che si è racchiuso in una deplorevole inerzia, quasi si trattasse di argomenti trascurabili o semplicemente di ordinaria amministrazione o di carattere contabile. No, onorevole sottosegretario (e mi rivolgo a lei in quanto rappresenta qui il Governo, mentre il ministro responsabile ha creduto che questa discussione non meriti l'onore della sua presenza) il problema in esame è di capitale importanza e non si risolve soltanto con un provvedimento contabile, o con un calcolo aritmetico; siamo in presenza di un problema fondamentale che incide sullo sviluppo della scuola e anche sopra l'interesse generale della nazione perché investe i valori spirituali della vita e della scienza.

Io apprezzo — ripeto — le buone intenzioni che hanno animato i due nostri colleghi, ma non posso egualmente apprezzare le soluzioni date a questo problema, meglio dirò, a questi problemi. Soprattutto non posso convenire sulle proposizioni essenziali cui si ispira il disegno di legge, perché ritengo fermamente che esse non raggiungano lo scopo prefisso, che non siano adeguate al risanamento della situazione estremamente delicata, nella quale si dibattono le nostre università, che non portino effettivamente il necessario contributo di irrobustimento dell'attività universitaria, che si presume di poter ottenere con siffatti espedienti.

A mio avviso la proposta è vulnerata da un errore fondamentale, da un vizio organico,

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1951

e cioè si congiungono tre problemi diversi e si risolvono con sistemazione univoca, mentre esigono per essere strumenti di efficace riforma, l'adozione di criteri diversi.

I problemi sono tre: quello del finanziamento delle università, quello assistenziale e quello delle tasse. Sono tre problemi diversi, che io ritengo debbano esser mantenuti distinti, ed essere studiati indipendentemente l'uno dall'altro, perchè essi non possono essere risolti in funzione reciproca. L'egregio relatore parte invece dalla premessa op-

posta: « Approvato il criterio informatore » egli dice « della proposta stessa di una stretta interdipendenza, cioè, tra l'aumento del contributo statale e l'adeguamento, almeno parziale, alla svalutazione della moneta delle tasse e delle sopratasse corrisposte dagli studenti, nonché l'opportunità, in adesione con le norme costituzionali, di un ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti meritevoli e bisognosi e insieme di un aumento dei mezzi per l'assistenza agli studenti meno abbienti, la Commissione ha discusso a lungo, ecc., ecc. ».

Il relatore presuppone il principio di interdipendenza: esso lo induce a considerare i tre problemi sul medesimo piano e col medesimo criterio, facendo dipendere l'adeguamento delle tasse dalla capacità di finanziamento da parte dello Stato, e subordinando le possibilità assistenziali al concorso di quei due fattori. Questo, onorevole relatore, è l'errore fondamentale, che vizia la proposta di legge.

ERMINI, *Relatore*. Non intendo che siano aumentate le tasse degli studenti se lo Stato non aumenta il suo contributo.

CESSI. Questo è l'errore, questo è proprio l'errore, onorevole Ermini. Spiego subito. Il criterio che si deve adottare per l'aumento delle tasse deve essere diverso dal modo di valutazione dell'intervento dello Stato nelle funzioni universitarie. Sono due aspetti diversi, che non si possono ricondurre al medesimo denominatore; non si può subordinare la misura di tassazione al limite di intervento dello Stato. La necessità di questa differenziazione è evidente. Io spero, io credo fermamente che l'onorevole Ermini non riterrà che la corresponsione delle tasse universitarie sia il corrispettivo di un servizio prestato. Ho ragione di presumere che egli non pensi che l'attività universitaria si possa considerare come un servizio per ottenere benefici a compenso dei quali si debba corrispondere un determinato prezzo. Tale tesi è stata affacciata anche in sede di Commissione, ma non

credo che l'onorevole Ermini abbia aderito a tale interpretazione dei valori universitari.

Io penso che l'attività universitaria non sia un « servizio », ma sia una « funzione »; e penso altresì che, come funzione, comporti degli obblighi e dei doveri nello Stato e conseguentemente anche dei diritti da parte dello Stato nell'esercizio della funzione stessa.

Io non so se m'inganno di fronte a tanti emeriti giuristi, ma vorrei equiparare la funzione universitaria a quella della magistratura, la quale, onorevole Ermini, non è un servizio, ma una funzione, che si adempie per il bene della nazione. La quale funzione non consiste nello stampare dei diplomi che valgono meno della carta su cui si imprime — una volta si usava la pergamena, ma ora, per economia, si usa la carta — ma di promuovere la preparazione culturale indispensabile alla vita della nazione e, altro compito importantissimo, di alimentare la ricerca scientifica.

Esiste quindi un dovere che supera qualunque altra preoccupazione, quello cioè di provvedere ai mezzi adeguati al raggiungimento dei fini, indipendentemente dalla fonte cui si possa attingere per sovvenire ai bisogni delle università. Ed è un dovere di carattere nazionale, perchè si tratta di funzione esplicata nell'interesse della collettività, non a beneficio di singoli cittadini. Perciò il contributo dello Stato deve essere considerato precisamente in rapporto alla specifica finanziazione, che l'attività universitaria assume nell'ordinamento della nazione.

Nei riguardi invece delle tasse scolastiche, sarebbe giusto venissero aumentate o diminuite o fossero manovrate in determinati modi, con determinati criteri, se fossero corrispettivo di un servizio; ma esse non sono il prezzo di un servizio: le tasse scolastiche hanno puramente e semplicemente il carattere di qualsiasi altra tassa, cioè un carattere fiscale, e nulla più. Tale carattere, che è insito nella tassa stessa, non può essere regolato in base al presunto beneficio che ogni singolo studente ricava dall'esercizio della attività universitaria, ma si deve applicare, onorevole Ermini, io credo, appunto perchè si tratta di una tassa, che deve essere valutata, come ho detto, con criterio fiscale sulla base del rapporto che intercede tra la capacità del contribuente, cui si richiede il pagamento della tassa, e l'utile generale (e non specifico), che lo Stato presume derivare dalla medesima.

Ora, io domando: coloro che contribuiscono a questa tassa hanno avuto il loro red-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1951

dito aumentato al medesimo livello, al quale voi aumentate la tassa? Non basta infatti fare una semplice moltiplicazione per credere di aver risolto il problema della tassazione, non basta fare soltanto dell'aritmetica e moltiplicare per venti o venticinque; bisogna considerare se chi deve corrispondere la tassa, ha beneficiato nei suoi redditi del medesimo moltiplicatore. Non credo che l'onorevole Ermini possa dire che tutti i redditi siano aumentati (come quelli del resto di noi tutti, poveri paria) nella misura della percentuale applicata per il proposto aumento delle tasse universitarie.

Questo è il punto essenziale, sul quale è necessario fissare l'attenzione. Per ottenere un certo grado, non dico di giustizia, ma per lo meno di equità, torna doveroso commisurare l'onere che si vuol imporre alla capacità di chi lo deve sostenere, per non perpetuare il sistema di inique sperequazioni. Non nascondo la difficoltà, che s'opponesse alla realizzazione di questa prospettiva.

È facile denunciare l'esistenza di beneficiari di redditi molto rilevanti, i quali hanno registrato negli ultimi anni lauta moltiplicazione nel gettito delle loro entrate: sarebbe giusto, che sopra di questi gravassero i maggiori oneri, legittimamente richiesti dal fisco. Ma sarebbe altrettanto ingiusto che l'onere ricadesse sopra coloro che nulla hanno guadagnato e le cui condizioni, forse, anziché essere migliorate, sono state peggiorate in confronto di una piccola minoranza la quale, state pur sicuri (come del resto avviene in tutte le vicende umane) sarà l'ultima a pagare.

L'accertamento delle capacità contributive, all'atto pratico, risulterà assai problematico.

Non si illuda, onorevole Ermini, col suo ultimo comma dell'articolo 7, di riuscire a strappare il 50 per cento in più a coloro che abbiano un reddito superiore ai tre, quattro o cinque milioni, perché questi sono i più furbi e riescono più facilmente ad eludere qualunque sottile accorgimento. Del resto, a questo comma è stato attribuito un valore (ella stesso lo ha dichiarato) simbolico o di affermazione di principio; far pagare a coloro i quali sono in grado di pagare. Bei propositi, belle parole, belle promesse! Ma noi ci illudiamo sempre... con promesse e belle parole! D'altronde, il principio è stato già sancito dalla Costituzione e non occorre una legge speciale che torni a ribadirlo. La legge dovrebbe avere un altro compito: quello di dare esecuzione al principio sancito dalla Costituzione stessa. Invece la presente norma non fornisce mezzo ade-

guato che assicuri della possibilità di effettiva attuazione del principio affermato.

Io non so con quale procedura, con quali metodi o sistemi, l'onorevole Ermini riuscirà ad accertare i redditi di coloro, i quali godono di simile fortuna, per sottoporli al pagamento del prescritto gravame: tanto più che essi potranno sempre opporre (ed è facile poterlo dimostrare) l'inesistenza del reddito asserito.

Ma non abbiamo assistito in questi anni al triste spettacolo di colossali fortune sottratte con abili contorcimenti, alle persecuzioni del fisco prorogando ogni forma di concordato, per non versare allo Stato il doveroso contributo, e beneficianti ultimamente, attraverso una legge, di generosa sanatoria? Ed ella, onorevole Ermini, si lusinga di acciuffare queste persone, così sollecite a sfuggire a qualsiasi controllo? Sfuggono al controllo di tutte le autorità fiscali; immaginiamoci se non possono sfuggire al controllo di un ufficio universitario, il quale non è attrezzato all'uopo!

ERMINI, *Relatore*. I controlli li fa l'autorità fiscale.

CESSI. Benissimo: quell'autorità che non riesce a recuperare i propri crediti! E comunque dovrete mettere in moto tutto un complicato organismo che non riuscirà, appunto perché complicato, che a prendere nella rete i piccoli pesci, mentre i grossi fuggiranno indisturbati.

La verità è semplice, onorevoli colleghi: con questo disegno di legge le tasse sono aggravate, quasi dando credito alla opinione — errata, erratissima, onorevoli colleghi — che oggi le tasse per gli studi universitari siano irrisoriamente tenui. In senso assoluto è vero, la tassa scolastica propriamente detta si aggira sulle sei o sette mila lire: ma chi ha conoscenza dei misteri scolastici, sa bene che gli oneri delle famiglie aventi figli all'università sono ben altri, mascherati sotto i più disparati titoli. Oggi, oltre alle tasse annuali, di immatricolazione, di esame, ecc., gravano sugli studenti contributi straordinari per titoli più vari; uno di questi contributi, che all'inizio era stato stabilito in 6 mila lire è stato successivamente raddoppiato e, in occasione dell'ultimo convegno di Milano dei rettori dell'alta e media Italia, è stato addirittura triplicato, arbitrariamente e in violazione di precise disposizioni di legge, che il Governo per sua dichiarazione è impotente a far rispettare.

ERMINI, *Relatore*. A ciò abbiamo provveduto con l'articolo 10, onorevole Cessi.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1951

CESSI. Per rimediare agli abusi ho suggerito l'articolo 11. Ma non basta. Ho detto che i contributi piovono sotto i più disparati titoli: si pagano contributi per il consumo di materiale, per l'impiego di mano d'opera, per il rifornimento di scorte, per ritardata presentazione di documenti, ecc. Lo stesso onorevole sottosegretario ha confessato di ignorare tutto questo, e la cosa francamente stupisce non poco, perché si tratta di dati stampati sui manifesti e resi ripetutamente di pubblica ragione.

ERMINI, *Relatore*. In conclusione, dobbiamo constatare che ella, onorevole Cessi, approva la legge.

CESSI. Tutt'altro! Io intendo ristabilire la verità rispetto ad una falsa opinione troppo largamente diffusa. Oggi gli studenti non pagano meno di 35-40 mila lire annue per i loro studi, quando si sommano tutti i diversi contributi abusivamente introdotti. Si pensi solo che per richiedere il trasferimento da una università all'altra, lo studente deve allegare alla domanda 2 o 3 mila lire; se poi una determinata domanda viene presentata il giorno successivo alla scadenza del termine, il richiedente deve pagare una tassa di mora di 500 lire.

ERMINI, *Relatore*. Le ripeto che a tutti questi inconvenienti rimedia il progetto di legge in esame.

CESSI. Non è vero, non è vero affatto! Dimostrerò come la vostra legge lasci la porta aperta alla tassazione sotto forme diverse, sfuggendo al rigore dell'articolo 10.

ERMINI, *Relatore*. Anzi, la chiude.

CESSI. Quando parlate di speciali contributi, ecc. ecc., al plurale, le amministrazioni avranno la possibilità e la comodità di moltiplicare i contributi, voi aprite la porta...

ERMINI, *Relatore*. Ma legga l'articolo 10! Dice: «limiti dei contributi». Quindi, c'è un limite di contributi!

CESSI. Grazie, ma quel limite è nientemeno che di due terzi delle tasse annuali!

ERMINI, *Relatore*. E allora dica che trova alto il limite! Non dica che è aperta la porta!

CESSI. La porta è aperta quando ammettete la pluralità di contributi non specificati. La misura delle tasse proposte non tiene conto della situazione di fatto ed è calcolata unicamente in base al criterio astratto del moltiplicatore. Lo stesso criterio del moltiplicatore è stato usato anche per la determinazione del contributo statale, e non posso accettarlo. A questo riguardo osservo (e qui il problema si allarga, perché non può esser contenuto in limiti contabili, aritmetici, mec-

canici, ma investe tutto il funzionamento delle Università), che voi avete accolto il criterio di decuplicazione (e non so se il Governo accetti o meno la proposta della Commissione); comunque, sia quintuplicato o decuplicato, il criterio è sempre di meccanica moltiplicazione.

Ma si è mai reso conto il Governo (certo non se ne potevano rendere conto né la Commissione, né i proponenti, e nemmeno il relatore; e di questo non gliene faccio carico); si è reso mai conto il Ministero di stabilire realmente i bisogni delle singole università e di esaminare veramente quale sia la esigenza finanziaria e il fabbisogno necessario al retto funzionamento dei nostri istituti? Su questa impostazione, onorevole relatore, bisognava regolare e sistemare il contributo del Governo: cioè non astrattamente (che siano dieci o venti miliardi non m'importa, la cifra non ha importanza), per venire poi ad una ripartizione di *tot* per l'una o per l'altra università. No, non era questo il criterio! Bisognava seguire il cammino inverso e chi poteva seguirlo era il Governo, e questo rientrava nelle sue responsabilità, perché è il Governo che è o dovrebbe essere in possesso di tutti gli elementi di giudizio per determinare il fabbisogno delle singole università e per graduare il contributo da corrispondersi per mantenere pienamente efficiente la funzione didattica e scientifica delle università.

Su questo punto il Governo ha dimostrato la sua carenza; ripeto, su questo punto il Governo è stato assente. Ed è per questo, onorevole Ermini, che questa proposta di legge, oltre non risolvere il problema della forma di tassazione e la questione delle tasse scolastiche, che giustamente susciteranno avversioni, proteste e resistenze, non risolverà nemmeno i problemi particolari delle singole università, perché non recherà quel necessario e adeguato contributo per finanziare le più urgenti necessità: ed è per l'assenza di un sano criterio che nemmeno il contributo governativo, qualunque esso sia, riuscirà efficace per un effettivo risanamento della funzione universitaria.

Perché non nascano equivoci, dico subito che io non intendo con queste parole, se qualcuno mai lo sospettasse, di offendere l'autonomia amministrativa delle università; non intendo affatto alludere o pensare ad interventi del Governo nell'amministrazione interna delle università e non intendo neppure che il Governo possa imporre limitazioni o controlli (oltre quello puramente generico di ordine amministrativo, che è legittimo) alla

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1951

libertà di scelta nell'impiego dei mezzi finanziari, connessa all'esigenza scientifica e didattica delle singole università.

A questa pretesa mi opporrei recisamente. Però è dovere del Governo rilevare e riconoscere i bisogni delle università, studiarli, rendersene conto, essere pienamente informato ed avere anche la capacità, qualora vi siano dei difetti che possano in qualche modo diminuire l'efficienza e l'efficacia dell'attività universitaria, di intervenire per correggerli.

Noi abbiamo assistito, purtroppo, in questi anni all'assenza completa e all'abbandono, proprio in tema di contributi e in tema di tassazione, da parte dell'autorità governativa. Le singole università hanno imposto le tasse più diverse, come ho detto testé, senza che nessuno fiatasse (*Interruzione del relatore Ermini*). L'onorevole Ermini dice: è vero, e non si poteva fare altrimenti. Allora è responsabilità del Governo, il quale, essendone a conoscenza, non ha provveduto debitamente e tempestivamente. Il male non è di oggi soltanto, ma di parecchi anni, e da parecchi anni ormai si perpetua questo stato di marasma, onorevole Ermini. Non si è mai provveduto. Onorevole sottosegretario, io avevo domandato, in sede di Commissione, a proposito della disposizione transitoria, di cui tosto m'occuperò, che, rinviando al 1951-52 l'applicazione dei contributi dello Stato, almeno si avesse il coraggio di bloccare allo stato attuale anche i contributi degli studenti, delle tasse scolastiche e non si permettesse un ulteriore arbitrario aumento, ed abbastanza notevole. La risposta fu negativa.

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

CESSI. Constatato il fatto, senza commento, a proposito poi della disposizione transitoria — giacché sono in argomento — debbo osservare che essa vuol dissimulare una piccola bugia. Onorevole Ermini, ella dice: lo Stato per quest'anno continuerà con 200 milioni per tutte le università, perché non può corrispondere di più. Subito soggiunge che i 200 milioni vengono coperti con gli aumenti delle tasse di laurea, di diploma, ecc., immediatamente applicati a decorrere da quest'anno. Dunque in definitiva i 200 milioni, elargiti dal Governo, oltre tutte le altre tasse che restano mantenute nel loro essere, restano a carico non del bilancio dello Stato ma degli studenti, gravati di maggiorazione a decorrere da quest'anno per tasse di laurea, di diploma, ecc.

Bella elargizione!

ERMINI, *Relatore*. Nessuno elargisce niente. Il Parlamento stabilisce questa spesa con una legge.

CESSI. Non si dica che il Governo fa sacrificio di 200 milioni.

ERMINI, *Relatore*. Nessuno ha mai detto questo.

CESSI. Leggete l'articolo! Nel primo comma è sancito l'aumento delle tasse a decorrere dal corrente anno; al comma terzo, è detto che nell'esercizio finanziario 1950-51 il Governo corrisponde alle università 200 milioni; però si avverte che l'onere in rispetto all'articolo 81, è però coperto con l'aumento delle tasse, di cui sopra. In parole povere il gioco si riduce a un trasferimento contabile, a spese, s'intende, del contribuente. Legittima era perciò la richiesta da me avanzata in Commissione di bloccare per quest'anno le altre tasse. Ma non ho avuto fortuna.

Passo a parlare del problema assistenziale. Io non so su quali basi si voglia impostare: non so se il Governo accetterà la decuplicazione, ma mi sembra di no. In questo caso potrei risparmiarmi di parlare. Se il Governo non accetta la decuplicazione vien meno la disponibilità finanziaria destinata alle borse di studio, per vitto e alloggio. Ditelo; in tal caso è inutile ogni ulteriore discussione.

ERMINI, *Relatore*. Tornerebbe in vigore la proposta Ermini-Marchesi.

CESSI. Ogni discussione è superflua se manca il previsto contributo. Mi sembra però che né il Governo, né il relatore sappiano prendere una decisione in merito.

ERMINI, *Relatore*. Io rimango fermo nella mia decisione!

CESSI. Non faccio carico a lei, onorevole Ermini. Infatti, mi sono rivolto al Governo. Facciamo comunque l'ipotesi più favorevole: ammettiamo che si possa disporre del promesso 50 per cento. Come verrà distribuito? Come sarà organizzato il servizio delle borse? In materia non è nemmeno enunciata una idea che possa servire di orientamento. I soldi verranno erogati *brevi manu* agli studenti, perché viaggino per l'Italia a loro piacere? Quali gli obblighi? Come saranno rispettati?

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È questione di regolamento.

CESSI. La delega di potere non tranquillizza. Il precedente delle borse di studio della post-bellica non è incoraggiante: i cattivi risultati conseguiti da tale lodevole iniziativa per difetto di organizzazione mi la-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1951

sciano perplesso. Mi preoccupa appunto del cattivo impiego di danaro pubblico. Per questo credo sia necessario indicare almeno una linea di organizzazione che garantisca del buon uso. Come verranno spesi i denari? Quale sarà il profitto che si potrà ricavare?

In Italia esistono istituti sulla cui esperienza si può modellare l'audace iniziativa. Esiste la scuola normale superiore di Pisa, esiste il collegio Ghisleri di Pavia, i quali sono modelli, possono istruire, possono suggerire insegnamenti, possono indicare la via più conveniente. Tutti conoscono quali vantaggi abbiano recato questi istituti: è noto a tutti quale fucina sia stata per la scienza italiana e per la nostra attività culturale la scuola normale di Pisa, dalla quale sono usciti i migliori letterati, i migliori storici ed anche i migliori scienziati.

Nel rilevare la insufficienza dell'attuale proposta in materia, non faccio carico all'onorevole Ermini, perché egli non poteva fare di più: egli non poteva che enunciare un principio; ma la responsabilità è del Governo, che dinanzi a un principio di questa natura, già previsto dalla Costituzione, non ha mai saputo o non ha mai voluto prendere provvedimenti adeguati ed affrontare il problema come doveva essere affrontato...

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma il Governo non ha nessuna colpa, perché questa è una proposta di legge di iniziativa parlamentare che, secondo lei, non regola un determinato particolare e non lo regola per una insufficienza, a suo dire, del proponente. Ebbene, ella rimedi a questa insufficienza con un emendamento! Proponga i provvedimenti necessari e persuada la Camera ad accettarli.

CESSI. Non è questione di emendamenti. Vedrà che verrò ad una conclusione. Io segnalo i problemi, dei quali il Governo si è sempre disinteressato. Non è saggia condotta nascondere la testa sotto le ali, ed illudersi col chiudere gli occhi e ignorare l'esistenza di assillanti problemi. Con le negazioni sbrigative questi non si risolvono, ma nemmeno si eliminano.

Non posso non rilevare le deficienze di questa proposta, dare merito e demerito a chi spetta, e attribuire la responsabilità a chi tocca.

E vengo ad un altro argomento, cioè al problema delle esenzioni. Non è un problema, anche questo, puramente e semplicemente contabile.

Io sono convinto, per la lunga esperienza, che molti giovani purtroppo non possono né frequentare, e molte volte nemmeno adire le aule universitarie nonostante che ingegno e capacità morale e intellettuale farebbero di essi ottimi insegnanti, ottimi cittadini e ottimi scienziati. Voi, onorevoli colleghi dell'Università cattolica, avete un esempio di abnegazione in un uomo che col sacrificio, con la forza di volontà ha superato difficoltà ed ostacoli raggiungendo degne mete: lo ricordo perché fu uno dei nostri migliori scolari: patì e soffrì nella sua vita per arrivare a conseguire la posizione che meritatamente ha conseguito non soltanto nella vita sociale, ma anche nella estimazione scientifica.

Io riconosco che è necessario venire in aiuto di questi volenterosi e non soltanto con espedienti mortificanti e maceranti. Non tutti sono eroi e non si può pretendere l'estremo sacrificio. Neppur tutti sono dei geni. Esistono anche gli ingegni buoni i quali hanno diritto ad ospitalità ed a benevolenza ed è dovere della società di coltivarli, a beneficio non soltanto del singolo individuo, ma di tutti, affinché diventino ottimi professionisti od ottimi insegnanti di cui, purtroppo, si lamenta la deficienza nelle nostre scuole. È dovere accogliere questi soggetti, e non respingerli dalle università solo perché ad essi fanno difetto i mezzi materiali per affrontare i sacrifici necessari al raggiungimento di questa meta.

Il sistema, adottato nei riguardi delle esenzioni dal pagamento delle tasse, non mi può trovare consenziente, vulnera fundamentalmente un principio culturale e morale, che non deve essere mai intaccato. Purtroppo — possiamo parlarci francamente, caro onorevole Ermini, credo che ella ed io siamo buoni testimoni — il livello culturale delle nostre università è, in questi ultimi anni, molto abbassato. Noi abbiamo il dovere di rialzarlo, e dobbiamo far uso di ogni mezzo, di ogni espediente per cercare di elevare il tono culturale delle nostre università. Noi dobbiamo combattere il senso di inerzia, di neghittosità e di faciloneria, che, purtroppo, dilaga nelle nostre università.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. E quindi eliminare i mediocri.

CESSI. Ma in qual modo? col rigore? colla severità? Non basta. Bisogna anche eliminare i motivi di discredito. Nel proposto meccanismo di esenzioni si annida una insidia molto grave, onorevole Ermini, per-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1951

ché può diventare strumento, sia pure indiretto, non per rafforzare il livello culturale delle università, ma per abbassarlo. Quando voi fate discendere il titolo di merito dal 27 al 24 — primo passo — e poi dal 24 al 21, un po' per volta si arriverà al 18. Se fosse qui il collega Fumagalli, direbbe, come poc'anzi: di questo passo, dove andiamo? A rotoli, fino a terra. Quando si incomincia con le eccezioni, non vi è più nessun limite: perché uno e non due? E perché due e non tre? E poi, non può presentarsi l'ipotesi di un esame mal riuscito? Può darsi il caso di uno che abbia tutti 30, e per una combinazione può prendere un 18; e costui dovrebbe essere escluso, secondo il vostro concetto. Escluso, non avere esenzioni, nonostante abbia tutti 30 ed una media anche superiore al 27.

Non solo; ma voi sapete anche che, specialmente in questi periodi così disagiati, bravissimi giovani, costretti al lavoro per sostenere sé e la famiglia non possono far fronte a tutti gli obblighi scolastici, quali sono indicati dell'ordine di studi consigliati dalle facoltà. Ebbene, questi giovani i quali, a causa delle disagiate condizioni, non possono sostenere l'onere del pagamento di tasse, che peraltro vengono sempre più appesantite, questi giovani, che non hanno dato un esame o hanno douto, per necessità di cose, rinviarlo all'anno successivo, non dovrebbero essere presi in considerazione? Per essi non sarebbe valida alcuna giustificazione? A rimedio di tali manifeste ingiustizie, credo che si debba provvedere altrimenti.

Io affermo però che, per mantenere il valore del medico, ci si deve arrestare ai limiti più decorosi: cioè, per l'esenzione totale alla media di 27, con un minimo di 24; per l'esenzione parziale, alla media del 24, con un minimo di 24: non si discenda oltre questi limiti.

La media del 24 nelle università costituisce già un livello molto basso, almeno oggi. Dunque lo scendere a questo livello costituisce già una concessione.

Voi direte: «E gli altri li sacrificate?».

LOZZA. Ma si faccia in modo che il 24 non lo si regali, lo si faccia guadagnare.

CESSI. Per gli altri casi, per i casi disgraziati e pietosi, che devono essere legittimamente presi in considerazione e devono essere risolti con tutta benevolenza, apro delle possibilità con un emendamento, che avevo già proposto in sede di Commissione, ma che i colleghi non hanno creduto di accogliere; comunque io lo ripropongo in questa sede e lo sottopongo all'esame dell'Assemblea.

Lasciando impregiudicata la questione del merito, si accordi ai consigli di amministrazione la possibilità di sanare posizioni disagiate meritevoli di comprensione mediante il rimborso delle tasse sul proprio bilancio, dopo aver sentito il parere del consiglio di facoltà sul profitto e sulle condizioni economiche dello studente.

Dobbiamo cercare di andare incontro alle necessità degli studenti bisognosi, in casi particolari, senza ferire né vulnerare, tuttavia, il principio fondamentale del merito.

Ho già accennato all'ultimo comma dell'articolo 7, col quale la Commissione si propone di far pagare una sopratassa a coloro che hanno un reddito male acquisito.

Vana speranza! Non riuscirete. Del resto, il relatore diceva che, in fondo, si tratta di pochi individui, facilmente individuabili, che si farebbe presto a colpire.

Ma, se si tratta di pochi individui, mette conto fare tanta fatica, per ottenere, alla fine, qualche centinaio di migliaia di lire?

Voi direte: affermazione di principio. Ripeto che in questa sede non è più il caso di fare affermazione di principio. Le affermazioni di principio sono già scritte nella Costituzione. Qui dobbiamo dar concreta attuazione ad esse e forgiare gli strumenti per la loro applicazione e la loro esecuzione. Non mi pare che la proposta disposizione sia sufficiente o che, per lo meno, sia stilata nella forma adeguata per raggiungere lo scopo di far gravare un maggior onere su coloro che hanno la possibilità di sostenerlo.

Vengo infine alla questione dei contributi di laboratorio. Onorevole Ermini, ella parla di istituti scientifici. Non so cosa voglia intendere per «istituti scientifici»; non so se ella accolga una eccezione più ristretta, che si riferisce soltanto agli istituti di tipo sperimentale, oppure se ella voglia conferire a questa espressione un significato alquanto più esteso, in modo da abbracciare anche gli altri. La dizione che parla di «speciali contributi per ogni Istituto scientifico destinati a spese di laboratorio e di esercitazioni», farebbe pensare che ella voglia restringere i contributi ad un determinato ordine di istituti, escludendone altri.

Onorevole Ermini, è vero che gli istituti delle facoltà di giurisprudenza o di quelle letterarie hanno esigenze di gran lunga inferiori rispetto a quelle degli istituti sperimentali; tuttavia, anche questi hanno bisogni che devono essere adeguatamente soddisfatti. Anzi, come direttore di un istituto letterario, e precisamente di un istituto storico, vorrei richiamare la sua attenzione sul fatto che per com-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1951

piere la mia missione anch'io devo avere la disponibilità di ferri del mestiere che non sono quelli che il buon Cavinato ha per suo conto nel suo laboratorio: i ferri del mestiere sono rappresentati nel mio caso da collezioni di testi e da fonti che costano considerevolmente...

ERMINI, *Relatore*. Infatti il suo è un istituto scientifico.

CESSI. ...ma di carattere letterario. Perciò, io domandavo in qual senso si deve intendere quella dizione, che merita chiarimento, dato che si parla poi di «spese di laboratorio e di esercitazioni». Queste spese di laboratorio in genere si riferiscono al consumo di materiale, mentre, nel caso nostro, consumo di materiale propriamente non esiste.

ERMINI, *Relatore*. Le sue sono esercitazioni.

CESSI. Non sono nemmeno esercitazioni; sono qualcosa di diverso e di più. Ecco perché in me è nato un sospetto e credo necessario precisare la dizione per evitare equivoci.

Ma ciò che non posso ammettere, caro Ermini, per l'esperienza ormai acquisita da lunghi anni, è la dizione: «il pagamento di speciali contributi», ecc. Questa forma plurale, come ho già detto, può dar luogo ad ogni arbitrio. Infatti, non si tratta più soltanto di un contributo per ogni istituto, ma di più contributi e, dal momento che si parla di «speciali contributi», si possono anche trovare dei titoli di imputazione diversi, che possono benissimo essere giustificati dalla forma plurale, che riconosce la possibilità di applicazione di più contributi. Ed è per questo che io proporrò un emendamento con il quale si dica: un unico contributo per ogni singolo istituto. (*Commenti al centro*).

Sorprende, per quanto riguarda l'esenzione delle tasse scolastiche, l'esclusione di coloro che sono già in possesso di una laurea e che desiderano iscriversi anche ad un'altra facoltà per ottenere una seconda laurea. Perché si è ammessa la possibilità della esenzione a favore dei laureati che si iscrivono a corsi di perfezionamento? Devo fare osservare agli onorevoli colleghi, che molti giovani si scrivono ad una seconda facoltà non per il piacere di possedere un nuovo titolo, ma per completare la loro cultura e per integrare la loro preparazione scientifica. Ad esempio, molti laureati in medicina, data l'importanza della conoscenza biologica anche sotto il profilo professionale, aspirano a miglior preparazione con l'iscrizione nella facoltà di chimica a questo fine. La mia asserzione potrebbe trovar conforto nel parere del-

l'onorevole Martino, che mi spiace non sia presente. Ora, perché si vuole negare a questi giovani la possibilità di integrare la loro cultura, per meschino calcolo burocratico? Perché precludere loro un migliore avvenire? Al capriccio o all'abuso di sfaccendati, onorevole Ermini, è sufficiente rimedio la norma della legge generale, la quale consente di decidere sulla legittimità legale e morale della chiesta esenzione.

Concludo: pur riconoscendo la necessità e l'urgenza di provvedimenti per una adeguata sistemazione universitaria, devo altresì riconoscere che il presente disegno di legge non risponde allo scopo, né assicura i vantaggi, che sono inderogabilmente reclamati dalle esigenze didattiche e scientifiche. Il problema affrontato ha bisogno di un esame più approfondito negli aspetti vitali. Non ho alcuna fiducia nella promessa riforma universitaria e non saprei rassegnarmi a vana attesa. Io vorrei invece pregare la Commissione di riprendere in esame il disegno di legge, migliorarlo con studio più calmo per presentare una soluzione veramente organica, come tutti auspichiamo, e consona alle esigenze dell'alta cultura, la quale è patrimonio della nazione, che non deve essere abbandonata e tanto meno sacrificata. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

## Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del tesoro e dei trasporti, per sapere se non credano di dover provvedere ai necessari stanziamenti per rendere operante anche nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, che dispone benefici di carriera in favore dei combattenti, decreto che in altri settori ha già raggiunto i risultati voluti, meno che in quello delle ferrovie, venendo così frustrato un precetto di legge oltre che di doverosa riconoscenza nazionale. (2053)

« SALERNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere perché ai maestri non è stata ancora pagata l'indennità di studio del novembre e dicembre 1950; non è stato ancora pagato il premio

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1951

di presenza di ottobre, novembre e dicembre 1950; non è stata pagata l'indennità per il lavoro straordinario dell'ultimo trimestre (ottobre, novembre, dicembre) 1950.

(2054)

« LOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere quali misure intenda adottare contro il capitano dei carabinieri Angelo Moncelli, comandante della compagnia di Busto Arsizio (Varese), e contro il maresciallo dei carabinieri Carlo Bruno, comandante della stazione di Lonate Pozzolo (Varese), i quali, in dispregio di quanto disposto dall'articolo 17 della Costituzione, primo capoverso, la sera del 13 gennaio 1951, gli impedirono con la forza — il primo dando disposizioni e il secondo eseguendole — di tenere una conferenza in luogo aperto al pubblico, con lo specioso pretesto di non essere stati preavvertiti; per sapere, inoltre, che cosa intenda fare perché una tale patente violazione della legge fondamentale della Repubblica non abbia più a ripetersi.

(2055)

« GRILLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere quali misure intende prendere contro i responsabili dell'aggressione perpetrata domenica 14 gennaio 1951, da reparti della Celere di Perugia ai danni dei disoccupati di Gubbio, i quali si erano posti al lavoro per il compimento di un'opera di grande utilità pubblica, quale la strada provinciale Gubbio-Fossato di Vico, e che si è poi esercitata, con violenza incontrollata, al centro stesso della città, indiscriminatamente contro chiunque si trovasse in quel momento a passare. E se non ritiene che un tale intervento, oltre ad essere oltraggioso ai diritti della personalità umana, non sia in evidente contrasto con l'articolo 1 della Costituzione Repubblicana.

(2056)

« FARINI, ANGELUCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'industria e del commercio, per sapere con quali criteri — assai differenti da quelli utilizzati in passato — nella composizione della Commissione centrale per l'industria, sono state determinate le proporzioni di rappresentanza dei lavoratori. E se non sia priva di adeguate garanzie per il consumatore la quasi esclusiva rappresentanza di datori di lavoro, che trasferisce gli organi direttivi delle

confederazioni padronali al rango di quasi esclusivi consulenti in un organo statale che va assunto importanza fondamentale, e la cui funzione fu essenziale nell'immediato dopoguerra.

(2057)

« TREMELLONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per sapere se non intenda — come sarebbe augurabile — dopo la presentazione del prossimo bilancio e della relazione annuale economica, curare la presentazione e la larga diffusione a prezzo accessibile, d'un obiettivo opuscolo, illuminato da grafici opportuni, al fine di far conoscere meglio agli italiani il modo col quale lo Stato raccoglie le sue entrate ed eroga le sue spese, e per offrire i dati essenziali del bilancio economico del Paese, volgarizzandone i risultati. L'iniziativa consentirebbe di diradare la diffusa ignoranza intorno ai dati essenziali della vita sociale, e sugli elementi politici di giudizio nell'esame dei maggiori problemi economici nazionali; e in altri Paesi è già stata attuata con favorevole risultato di civica educazione.

(2058)

« TREMELLONI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se, di fronte alla evidente inconsistenza dei motivi addotti dal prefetto di Avellino a giustificazione del decreto da lui emesso il 15 dicembre 1950 per sospendere l'amministrazione comunale di Lacedonia, non ritenga doveroso annullare il decreto in parola restituendo al Consiglio illegittimamente sospeso il pieno esercizio dei suoi poteri.

(2059)

« GRIFONE, AMENDOLA PIETRO, CACCIA-TORE, AUDISIO, AMENDOLA GIORGIO, SANSONE, CERABONA, TURCHI, GULLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere il contenuto della relazione fatta dal dottor Vittorio Maria Rocchi, Ispettore del servizio contributi unificati in agricoltura, a seguito della ispezione compiuta all'Ufficio provinciale dei contributi unificati di Lecce e quali provvedimenti ritenga di adottare per rendere giustizia ai lavoratori agricoli di quella provincia, indiscriminatamente ed illegittimamente esclusi dagli elenchi anagrafici, in contrasto con le deliberazioni delle Commissioni comunali.

(2060)

« LECCISO ».

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1951

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri delle finanze, del tesoro e di grazia e giustizia, per conoscere quali difficoltà persistono per ritardare l'auspicato provvedimento della fornitura gratuita della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica agli uffici giudiziari che, allo stato attuale, non sempre sono in condizione di potere seguire tempestivamente il movimento legislativo attinente all'attività giurisdizionale, e sono in attesa che si attui il voto del Governo per il provvedimento suaccennato, ricordando l'espressa dichiarazione fatta dal Guardasigilli all'interrogante nell'ultimo dibattito alla Camera sul bilancio della giustizia.

(2061)

« BELLONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, se non ritenga di considerare urgente la ricostruzione del ponte sulla strada provinciale di Macchiagodena alla statale n. 17, presso il bivio di Cantalupo nel Sannio, in provincia di Campobasso; la mancata ricostruzione di tale ponte è vivamente lamentata anche per le difficoltà create al traffico automobilistico che lega con regolari servizi di linea gli importanti centri di Frosolone e di Trivento con Roma, Napoli, Isernia e i centri dell'Alto Molise. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4352)

« SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni in merito alla invocata ricostruzione dei ponti sul tratto della strada provinciale Civitanova del Sannio-Bagnoli del Trigno, distrutti dalla guerra e la cui mancata ricostruzione crea grave pregiudizio alle comunicazioni automobilistiche tra i comuni dell'Alto Molise con i centri della vallata del Trigno, in provincia di Campobasso. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4353)

« SAMMARTINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere a qual punto d'istruttoria si trovi la domanda del comune di Masi (Padova) diretta a conseguire il concorso statale nella modestissima spesa di cinque milioni di lire per costruzione di un edificio ad uso scuola elementare inferiore in frazione Colombara del comune stesso.

« Di fronte a che si nota che il giornale *Il Popolo*, edizione di Torino nel n. 295, del 13

dicembre 1950, ha pubblicato essere stato concesso il contributo ai comuni di Agliè, Alpignano, Casalborgone, None, Ozegna, Palazzo Canavese, Viverone, Villaregia, tutti in provincia di Torino, per un totale di milioni 83. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(4354)

« COSTA, CESSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se non intenda, previo esame delle condizioni zootecniche della Valle di Aosta, popolare la Sila con bestiame pezzato rosso valdostano adatto per la sua frugalità e la sua resistenza alle malattie, incoraggiando in tal modo l'allevamento nazionale ed evitando l'acquisto di bestiame estero, con risparmio di moneta pregiata. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4355)

« FARINET ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non sia doveroso prorogare il corso di riqualificazione per allievi edili presso le Scuole industriali di Cesena, previsto per una durata di 101 giorni, fino al 15 marzo 1951.

« L'interrogante è d'avviso che se tale proroga venisse concessa sarebbe di grande sollievo ai suddetti allievi e alle rispettive famiglie perché impedirebbe loro di cadere nella disoccupazione, nel periodo invernale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4356)

« REALI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se nel programma di rettifica e definitiva sistemazione della strada statale n. 17 non sia prevista la soppressione del passaggio a livello, che precede la stazione ferroviaria di Vinchiatturo, in provincia di Campobasso, perfettamente sostituibile con cavalcavia; ciò in considerazione del fatto che qualche opera di molto minore utilità è già stata eseguita su quella importante arteria, trascurandosi l'invocata soppressione del suddetto passaggio a livello, che rappresenta sempre un grave pericolo, oltre che un ostacolo all'intenso traffico automobilistico di ogni giorno. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4357)

« SAMMARTINO ».

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1951

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro degli affari esteri, per sapere quali passi intenda fare presso il Governo degli Stati Uniti d'America, affinché cessi lo sconcio di emissioni reclamistiche passate in onda, in lingua italiana, dalla Stazione radio W.O.W. di New York, che suonano insulto e sono lesive della dignità e del prestigio del Presidente della Repubblica italiana e del Parlamento. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4358)

« FARINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere i motivi della mancata corresponsione per i maestri della provincia di Pavia, delle seguenti indennità:

a) di studio per i mesi di novembre e dicembre 1950;

b) di presenza per ottobre, novembre e dicembre;

c) di lavoro straordinario per i mesi di ottobre, novembre e dicembre. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4359)

« LOMBARDI CARLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni, per le quali non hanno avuto ancora inizio i lavori di riparazione delle strade interne del comune di Ferrazzano (Campobasso). *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4360)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere se non ritenga di concedere al comune di Pietracupa (Campobasso) un congruo contributo per le spese che giornalmente quel comune ha sopportato e sopporta per approvvigionamento di acqua potabile con una cisterna fornita dal comando vigili del fuoco di Campobasso presso il comune di Frosolone distante oltre venti chilometri. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4361)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando potranno essere riparate le strade interne (San Giovanni, nell'ultimo tratto, e Neviera) del comune di Torella del Sannio (Campobasso), danneggiate dalla guerra. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4362)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga opportuno concedere un secondo stanziamento — e questo delle lire 15.509.462 richieste — per il completamento dell'utile rimboschimento, iniziatosi con la istituzione del cantiere di rimboschimento in località « Ficora » nel comune di Carovilli (Campobasso) e per risolvere il problema della disoccupazione invernale, che in quel comune è davvero preoccupante. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4363)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga opportuno disporre che la durata del cantiere scuola di lavoro, istituito nel comune di Bonefro (Campobasso), sia prorogata di almeno due mesi, dandosi così la possibilità a tutti i 186 disoccupati, attualmente ivi esistenti, di avvicinarsi nel lavoro. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4364)

« COLITTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri dell'interno e degli affari esteri, per sapere se ad essi risulti che un tal signor Begon, cittadino non italiano, ha impiantato una tipografia in Via Dandolo n. 8, Roma, per stamparvi un giornale in lingua non italiana, senza curarsi di chiedere e ottenere i normali permessi per l'istallazione e l'uso di rotative e altri macchinari azionati da motori elettrici.

« Tali rotative e macchinari funzionano in ambienti contigui a caseggiati nelle vie Dandolo e Morosini, con i muri perimetrali in comune. Le vibrazioni dei motori e altri disturbi dipendenti dalla suddetta non autorizzata attività tipografica, non consentono riposo, né di notte, né di giorno, a 30 famiglie italiane, con un complesso di oltre 100 persone fra adulti e bambini.

« I reclami presentati alle varie autorità sono stati ritenuti tanto fondati da aver principio d'esecuzione; ma sempre, dopo l'ordine, è intervenuto il contrordine, di talché appare chiaro che il Begon, violatore delle più normali disposizioni di polizia e di civica convivenza, gode di privilegi extraterritoriali e supernazionali inesplicabili e intollerabili in un territorio non coloniale. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(4365)

« TRULLI, CAPUA, COLITTO ».

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1951

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere i motivi della mancata autorizzazione per l'apertura di una scuola magistrale in lingua tedesca per la provincia di Bolzano e ciò, nonostante le particolari esigenze di quelle popolazioni e nonostante una precisa disposizione della legge costituzionale n. 5; e per conoscere se e quando intende autorizzare un corso preparatorio per maestre giardiniere di lingua tedesca, la cui apertura già da tempo è stata richiesta dalle Suore terziarie di Bressanone. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*) ».

(4366)

« EBNER ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

FANFANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI. Onorevole Presidente, esattamente un mese fa io presentai una interrogazione con carattere di urgenza al ministro del lavoro, per sapere se era esatto che a Firenze si erano verificati dei gravi inconvenienti nell'assegnazione delle case del piano settennale. Chiesi l'urgenza non per soddisfare la mia curiosità, ma soltanto per sollecitare qualche dispositivo col quale si sarebbe potuto ovviare agli inconvenienti indicati. Non soltanto non ho avuto risposta, ma mi risulta che non si è provveduto.

Mi permetto di insistere presso di lei, signor Presidente, affinché voglia intervenire presso il Governo. Non mi importa tanto che risponda a me quanto che almeno risolva i problemi indicati.

PRESIDENTE. Interpellerò il ministro del lavoro in merito.

LACONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Vorrei conoscere la risposta del Governo circa la fissazione della data di svolgimento dell'interrogazione, che ha carattere di urgenza, presentata da me e dall'onorevole Gullo, che concerne il recente comunicato del Consiglio dei ministri.

MARTINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo risponderà a questa interrogazione al suo turno.

LACONI. Ne prendo atto. Ciò significa che il Governo non riconosce l'urgenza. Ci vuole del coraggio a dirlo, onorevole Martino!

**La seduta termina alle 20,20.**

*Ordine del giorno per la seduta di domani.*

*Alle ore 16:*

1. — *Svolgimento delle proposte di legge:*

PRETI e CASTELLARIN: Modificazioni all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito nella legge 16 giugno 1950, n. 331, recante modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino. (1674).

CARCATERRA ed altri: Aumento da un milione a tre milioni della dotazione ordinaria annua a favore dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia. (1684).

CARCATERRA e DE CARO GERARDO: Disciplina dell'orientamento professionale e dell'apprendistato. (1702).

2. — *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:*

Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per la costruzione di caserme per reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. (*Approvato dal Senato*). (977).

Aumento dei ruoli della magistratura, delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli uscieri. (*Urgenza*). (1502).

3. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

ERMINI e MARCHESI: Aumento dei contributi statali a favore delle Università e degli Istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e soprattasse universitarie. (1481). — *Relatore* Ermini.

4. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme in materia di revisione di canoni enfiteutici e di affrancazione. (*Modificato dal Senato*). (217-B). — *Relatore* Rocchetti;

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale. (*Approvato dal Senato*). (469);

*e della proposta di legge costituzionale:*

LEONE ed altri: Integrazione delle norme della Costituzione inerenti la Corte costituzionale. (1292).

*Relatore* Tesauro.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1951

6. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme sul *referendum* e sulla iniziativa legislativa del popolo. (349);

*e della proposta di legge:*

DE MARTINO FRANCESCO ed altri: *Referendum* popolare di abrogazione delle leggi o degli atti aventi valore di legge. (148).

*Relatore* Lucifredi.

7. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (*Urgenza*). (211). — *Relatori*: Migliori, Lucifredi, Resta e Russo.

8. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori*: Lucifredi, per la maggioranza, e Vigorelli, di minoranza;

Autorizzazione di spese straordinarie del Ministero della difesa da effettuare nell'esercizio finanziario 1950-51 per il potenziamento della difesa del Paese. (1581). — *Relatore* Meda.

9. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: Leone Giovanni e Carignani.

10. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*

---

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. ALBERTO GIUGANINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI